



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA IN AMBITO COMUNITARIO n.18/2017 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI:

LOTTO N. 1: POLIZZA MULTI RISCHI DEI BENI ACI, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, INFORTUNI DEI DIPENDENTI IN OCCASIONE DI TRASFERTA O DI ADEMPIMENTO DI SERVIZIO FUORI UFFICIO, DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI E DANNI AI BAGAGLI TRASPORTATI IN OCCASIONE DI TRASFERTA O DI ADEMPIMENTO DI SERVIZIO FUORI UFFICIO CIG. N. 7021715685

LOTTO N. 2: RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE, TUTELA GIUDIZIARIA CIG. N. 7021749295

Gara comunitaria n. 18/2017, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo del 18 aprile n. 50/2016 (di seguito denominato anche Codice), di cui al bando di gara spedito alla G.U.U.E. in data 18.04.2017 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 47 del 24.04.2017, sul sito del committente www.aci.it, sui siti informatici di cui all’art. 73 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale, il Dubbio in data 3.05.2017 e sulla gazzetta Aste e Appalti in data 27.04.2017 e su due quotidiani a diffusione locale Il Giornale ed. Roma/Lazio in data 3.05.2017 e l’Avvenire ed. Roma in data 30.04.2017, ai sensi dell’art.3 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n.20 del 25.01.2017.

Avvio del procedimento: Determinazione a contrarre del Segretario Generale n. 3458 del 17 marzo 2017.

Premessa

Il presente disciplinare di gara regola gli aspetti amministrativi della procedura di gara, i cui requisiti sono stabiliti nel Bando, di cui costituisce parte integrante sostanziale, e relative ai principali requisiti dell’appalto, alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione della offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, agli elementi che negozialmente verranno inseriti nel contratto da stipularsi, per ogni lotto, con l’Affidatario, nonché le altre ulteriori informazioni, come meglio specificato nelle condizioni di seguito indicate e secondo quanto previsti negli schemi di contratto e nei relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell’art.95 del Codice, tenuto conto dei criteri indicati nel par. 17 del presente disciplinare.

Gli atti costituenti la documentazione di gara di seguito indicati sono disponibili in formato elettronico pdf scaricabile dal sito www.aci.it, Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti, sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, liberamente, accessibile in conformità all’art. 74, commi 1 e 4 del D.Lgs 50/2016.

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- statistica sinistri (Allegato A);



- schema di contratto polizze assicurative (Allegato B);
- capitolato di gara lotto 1 (Allegati C, D, E, F);
- capitolato di gara lotto 2 (Allegati G e H);
- istanza di partecipazione e contestuali dichiarazioni sostitutive (allegati n. 1 e 1 bis);
- DGUE (allegato 2)
- schema di offerta tecnica lotto 1 (allegato 3);
- schema di offerta tecnica lotto 2 (allegato 4);
- schema di offerta economica lotto 1 (allegato 5);
- schema di offerta economica lotto 2 (allegato 6);
- DUVRI (Allegato 7)

Per tutto quanto non specificamente previsto nella documentazione di gara, si rinvia al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ("attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente" in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture), alle disposizioni di attuazione del Codice, alle Linee Guida ANAC, nonché al Manuale delle Procedure Negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente (sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/manuale delle procedure negoziali), alle norme del codice civile, alle altre disposizioni normative in materia contrattuale ed a quelle regolanti specificamente la materia, oggetto di appalto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e' designato Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Simona Sciacca, funzionario del Servizio Patrimonio e Affari Generali dell'Ente (Tel. 06 49982564 e-mail s.sciacca@aci.it pec: s.sciacca@pec.aci.it)

Codice AUSA: 0000163815

Indirizzo PEC: serviziopatrimonioaffarigenerali@pec.aci.it

Profilo del Committente: www.aci.it Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti -

Durata del procedimento: Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'articolo 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, nonché di quanto previsto nell'articolo 14 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente (disponibile sul sito istituzionale, alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara) il termine del procedimento è fissato in 230 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI.

1.OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi assicurativi inerenti il patrimonio, le attività dell'Ente nonché il personale, come di seguito descritti per singolo lotto:

1° LOTTO – CIG n. 7021715685

Polizza multirischi dei beni ACI, Responsabilità civile Terzi, Infortuni dei dipendenti in occasione di trasferta o di adempimento di servizio fuori ufficio, danni accidentali ai veicoli e danni ai bagagli trasportati in occasione di trasferta o di adempimento di servizio fuori ufficio.



Sez.1.1 : Servizi assicurativi relativi ai rischi di incendio ed eventi speciali, eventi naturali e catastrofali concernenti il patrimonio immobiliare e relativo contenuto, di proprietà dell'Ente o a qualsiasi titolo detenuto ed ubicato su tutto il territorio nazionale ed articolato in strutture centrali e periferiche, nonché ai rischi connessi ai fabbricati di proprietà di terzi nei quali si svolgono tutte le attività istituzionali;

Sez. 1.2.servizi assicurativi relativi al rischio furto ai danni dei mezzi di custodia in dotazione alle strutture, centrali e periferiche, dell'Ente ed al personale dipendente incaricato del trasporto dei valori ivi compreso il servizio di sportello a domicilio, "*Trasportaci*";

Sez. 1.3. servizi assicurativi relativi alla Responsabilità Civile verso terzi, dipendenti e verso prestatori di lavoro, nonché alla responsabilità civile conseguente alla proprietà e conduzione di immobili, per tutte le proprie attività istituzionali derivanti dallo Statuto e dall'ordinamento dei servizi;

Sez. 1.4 servizi relativi ai rischi di infortuni dei Dipendenti dell'Ente che utilizzano il proprio mezzo di trasporto (ivi compreso i dipendenti su di esso trasportati) o mezzi trasporto pubblici per adempimenti di servizio fuori ufficio o in missione;

Sez. 1.5 servizi relativi ai danni accidentali concernenti gli autoveicoli di proprietà dei dipendenti autorizzati ad utilizzare il proprio veicolo per missioni di lavoro o per adempimenti di servizio e danni ai bagagli trasportati;

Sez. 1.6 servizi assicurativi relativi al patrimonio artistico dell'Ente ed al patrimonio tecnico e tecnologico alle condizioni e secondo le modalità indicate nei capitolati tecnici (Allegati C,D,E,F) e nello schema di contratto (Allegato A).

2° LOTTO- CIG n. 7021749295

Responsabilità civile e patrimoniale e tutela giudiziaria degli amministratori e dei dipendenti

Sez.2.1 Servizi relativi alla responsabilità civile per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni compiuti nell'esercizio delle funzioni istituzionali, ivi compresa la responsabilità per danni cagionati per attività connessa all'affidamento dei contratti pubblici nonché quella connessa alla normativa in materia di igiene, sicurezza, salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

Sez. 2.2 Servizi assicurativi di tutela legale a favore dell'Ente e dei dipendenti per la tutela dei propri diritti ed interessi in caso di controversie per fatti ed atti direttamente connessi all'espletamento di incarichi e funzioni istituzionali alle condizioni e secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico (Allegato H) e nello schema di contratto (Allegato B).

1.2 Si fa presente ai sensi e per gli effetti dell'art.51 del D.Lgs. 50/2016 che la presente procedura è suddivisa in due lotti, al fine di consentire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle piccole e medie imprese, in ragione della peculiarità del mercato assicurativo di riferimento, caratterizzato da una elevata settorialità e tecnicità.

1.3 E' ammessa la partecipazione, da parte del medesimo Operatore economico ad uno o ad entrambi i Lotti. Per ogni lotto, l'ACI stipulerà con l'aggiudicatario un contratto con cui verrà regolamentato l'affidamento del servizio.

1.4 Le caratteristiche tecniche del servizio e le prestazioni delle parti sono dettagliatamente disciplinate nei capitolati di polizza e nello schema di contratto, allegati al presente disciplinare.



2. DURATA DELL'APPALTO

Il servizio avrà la seguente durata, fermo restando quanto previsto nell'art. 3 dello schema del contratto:

- **Lotto 1:** 48 (quarantotto) mesi, decorrenti presumibilmente dal mese di giugno 2017 o, comunque, dalla data di avvio dell'esecuzione che sarà indicata dall'ACI, con facoltà, eventuale ed opzionale, di prorogare il servizio alla scadenza del contratto, nella misura massima di 12 (dodici) mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo affidatario dei servizi.

- **Lotto 2:** 48 (quarantotto) mesi, decorrenti presumibilmente dal mese di giugno 2017 o, comunque, dalla data di avvio dell'esecuzione che sarà indicata dall'ACI, con facoltà, eventuale ed opzionale, di prorogare il servizio alla scadenza del contratto, nella misura massima di 12 (dodici) mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo affidatario dei servizi.

2.1. L'opzione di proroga sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al contratto sottoscritto da ACI; in tal caso, la Società sarà tenuta all'esecuzione delle prestazioni agli stessi premi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per ACI, tenuto conto, di quanto previsto dall'art. 106, comma 11 del Codice.

2.2. L'ACI si riserva di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art.32, comma 8, del Codice, previa costituzione dei depositi cauzionali definitivi;

2.3 Durante il periodo di efficacia, il contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art.106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

2.4 Ai sensi dell'art.106, comma 12, del Codice, l'ACI, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre alla Società aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; in tal caso la Società non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3. IMPORTI A BASE DI GARA E VALORE DELL'APPALTO

3.1. Ai fini dell'art. 35 comma 4 del codice, il valore stimato dell'appalto per il lotto n. 1 CIG **7021715685** è complessivamente e presuntivamente valutato in € **2.160.000,00**, comprensivo di ogni onere, imposte ed accessori, quale somma dei premi da corrispondersi per il mantenimento delle polizze poste a gara nel periodo di durata contrattuale di 48 mesi, dell'eventuale periodo di proroga del servizio alla scadenza del contratto, nella misura massima di 12 (dodici) mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo affidatario dei servizi e dell'eventuale quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, nella misura di € 360.000,00. Tale importo di € 2.160.000,00 è calcolato sulla base del valore dell'affidamento posto a base di gara come di seguito indicato:

Lotto 1 – CIG 7021715685: € 360.000,00 annui, comprensivi di ogni onere, imposte ed accessori, di cui € 260.000,00 per la polizza "All risks dei beni ACI" € 40.000,00 per la polizza RC terzi; € 20.000,00 per la polizza Infortuni dei dipendenti in missione o in adempimento di servizio fuori ufficio in occasione di trasferta o di adempimento di servizio fuori ufficio, € 40.000,00 per danni accidentali ai veicoli e danni ai bagagli occasione di trasferta o di adempimento di servizio fuori ufficio.



3.2 Ai fini dell'art. 35 comma 4 del codice Il valore stimato dell'appalto per il lotto n. 2 CIG **7021749295** è complessivamente e presuntivamente valutato in **€ 780.000,00**, comprensivo di ogni onere, imposte ed accessori, quale somma dei premi da corrispondersi per il mantenimento delle polizze poste a gara nel periodo di durata contrattuale di 48 mesi, dell'eventuale periodo di proroga del servizio alla scadenza del contratto, nella misura massima di 12 (dodici) mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo affidatario dei servizi e dell'eventuale quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, nella misura di € 130.000,00. Tale importo di € 780.000,00 è calcolato sulla base del valore dell'affidamento posto a base di gara come di seguito indicato:

Lotto 2 – CIG 7021749295: € 130.000,00 annui, comprensivi di ogni onere, imposte ed accessori, di cui € 65.000,00 per la polizza "Tutela Giudiziaria ed € 65.000,00 per la polizza RC patrimoniale.

Il valore complessivo dell'appalto per entrambi i lotti è pari ad € 2.940.000,00.

Si fa presente che le prestazioni relative ad entrambi i lotti sono tutte da qualificarsi come principali.

3.3 Il valore a base di gara, relativo a ciascun lotto, da intendersi onnicomprensivo, è stato determinato sulla base delle prestazioni e condizioni descritte nei relativi capitolati di polizza ed è stato stimato, in via presuntiva, sulla base di rilevazioni di mercato in ordine ai premi unitari praticati per tipologie di rischio, rapportati al valore oggetto di assicurazione, alla popolazione degli assicurati coinvolta ed alle statistiche di verifica dei sinistri con la previsione anche degli andamenti e delle variazioni dei rischi medesimi lungo il periodo di durata delle coperture assicurative.

3.4 Costi sicurezza La presente procedura di gara ha ad oggetto fornitura di servizi di natura intellettuale; pertanto ai sensi del combinato disposto degli articoli 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 ed in considerazione di quanto indicato con determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, oggi ANAC, del 5 marzo 2008 "*Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture*" si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari ad € 0,00 (zero), atteso che non sono previste forme di sovrapposizione di attività con altri fornitori o con la stazione appaltante.

3.5 E', comunque, onere della Società in sede di formulazione dell'offerta, quantificare i costi della sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

3.6 Clausola Broker: L'ACI, per il periodo 1.04.2017-31.03.2023, è assistita nella gestione delle polizze assicurative dal broker, Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le Società Aon S.p.A. e Gea Gestioni e Assicurazioni s.r.l., aggiudicatario della procedura n. 14/2015, CIG 6206285466. Il compenso per il broker, espresso in percentuale calcolata sul premio annuo imponibile pagato dall'Ente, è pari al 2% per il ramo non auto ed al 5% sul ramo auto e sarà posto a carico della Società di assicurazioni aggiudicataria del servizio. La misura percentuale di tale provvigione resterà fissa ed invariata per tutta la durata del servizio.

3.7 Al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità nella gestione dei contratti assicurativi nonché nella gestione dei sinistri le Società aggiudicatarie dei servizi dovranno attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei capitolati di gara di cui agli allegati C,D E, F, G,H;

3.8 Clausola Consip: Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio, la Consip Spa, in base all'articolo 26 della legge 488/1999 e s.m.i. ed all'articolo 58, comma 1, della legge n. 388/2000 e s.m.i., stipuli Convenzioni per l'affidamento dei servizi assicurativi oggetto della presente procedura e le stesse prevedano condizioni economiche più vantaggiose, l'Ente si riserva la



facoltà di recedere dal contratto, interamente o parzialmente, ove il fornitore non intenda adeguarsi ai parametri economici definiti nelle suddette Convenzioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012.

3.9 Spese per la pubblicazione degli avvisi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n.20 del 25.01.2017 - Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 - si rappresenta che le spese di pubblicazione del Bando di Gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario di ciascun lotto nella misura massima complessiva ed indicativa del 50% pari ad € 852,43 (euro ottocentocinquantaquattro/43), oltre IVA per il lotto n. 1 e pari ad € 852,43 (euro ottocentocinquantaquattro/43), oltre IVA, per il lotto n. 2 e dovranno essere rimborsate dal predetto all'ACI entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente beneficiario l'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, da appoggiare a: Banca Nazionale del Lavoro AG. 11 Roma CODICE IBAN IT8100100503211000000200004, con la seguente causale "*Rimborso spese di pubblicazione procedura di gara n. 18/2017 – lotto n.....CIG n. in adempimento dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012*".

Rimane inteso che l'ACI si riserva di rendere noto all'aggiudicatario l'esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche degli eventuali avvisi relativi a differimenti e/o rettifiche al bando, dovuto a titolo di rimborso spese.

4.SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

4.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici previsti dall'art.45 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 6.

4.2 Ai raggruppamenti temporanei, (RTI/GEIE), di cui all'art.45, comma 2, lett.d) del D.lgs.50/2016, costituiti o costituendi, ed ai consorzi ordinari di operatori economici, di cui all'art- 45 comma 2, lett.e) del D.Lgs. 50/2016, costituiti o costituendi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice. L'offerta dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale anche ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del D.Lgs.50/2016.

4.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art 48, comma 7, primo periodo, del Codice è vietato partecipare alla presente procedura in forma individuale e, contemporaneamente, in forma associata (RTI, consorzi, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, accordo di coassicurazione, GEIE), ovvero in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e dei RTI, consorzi, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, accordo di coassicurazione, GEIE ai quali l'impresa partecipa.

4.4 Ai consorziati indicati per l'esecuzione di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art 45, comma 2, lettera f) del codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

4.5 E' ammessa la partecipazione anche nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art.1911 del codice civile, nei termini previsti dal presente Disciplinare, ferma restando la copertura del cento per cento del rischio e ferma restando, in deroga al disposto di cui all'art.1911 del codice civile, la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante delle imprese partecipanti all'accordo di coassicurazione. Resta inteso che la partecipazione delle imprese in coassicurazione è ammessa, a condizione che la stessa sia formalizzata in sede di partecipazione e di offerta.



4.6 Ai fini della partecipazione si applicano, altresì le disposizioni di cui all'art. 37 del decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, convertito con legge 30 luglio 2010 n.122, le relative disposizioni di attuazione di cui al DM del 14 dicembre 2010.

4.7 Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

4.8 E', inoltre, ammessa la partecipazione di aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, comma 2, lett.f) del D.Lgs. 50/2016 con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45 e 48 del D.Lgs.50/2016 ed in conformità a quanto contenuto nella Determinazione ANAC n.3 del 23 aprile 2013 "*Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici.*" Ai fini della presente gara, per "imprese aggregate" si intendono le imprese aderenti al contratto di rete (o in caso di rete non ancora costituita, le imprese che sottoscriveranno il contratto di rete), contenente la volontà comune di partecipare a gare pubbliche e di durata compatibile con la durata del presente appalto.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi di quanto disposto dall'art.80, comma 5, lett. m) del Codice.

4.9 Partecipazione a più lotti: Il soggetto che intenda partecipare ad entrambi i lotti, è tenuto a presentarsi nella medesima forma individuale o associata e, in caso di RTI o Consorzi ordinari, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.

Fermo restando l'obbligo dei Raggruppamenti/Consorzi ordinari, in caso di partecipazione ad entrambi i lotti di presentarsi, a pena di esclusione, nella medesima composizione, le imprese raggruppate/ consorziate/ raggruppande/consorziande potranno assumere, nei diversi lotti, diversi ruoli e/o un percentuale diversa di ripartizione dell'oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto, per ogni Lotto, delle regole previste per la partecipazione e per la presentazione della documentazione di gara.

In caso di partecipazione ad entrambi i lotti, tenuto conto della specificità dell'oggetto di ogni lotto, il plico contenitore dovrà contenere una busta "A" per entrambi i lotti e due buste separate e distinte "B" e "C" per ogni singolo lotto, come indicato nel paragrafo 15.

Si precisa, inoltre, che, in caso di partecipazione ad entrambi i lotti dovranno essere prestate due distinte e autonome garanzie provvisorie, ciascuna per l'importo indicato al paragrafo 12.1.

Dovranno, inoltre, essere presentate due distinte ricevute del versamento dei contributi stabiliti dall'ANAC.

Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al paragrafo 6 del presente disciplinare, tenuto conto della specificità dell'oggetto di ogni lotto, il concorrente che intenda partecipare ad entrambi i lotti, dovrà possedere i requisiti economici e tecnici di cui al paragrafo 6 lettere b) e c) in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione ai singoli lotti, ciò tenendo conto della forma con la quale il concorrente partecipa.

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1 Non sono ammessi a partecipare ai singoli lotti gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l'ACI potrà escludere gli operatori in qualunque momento della procedura.



5.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle *Black List* di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero, in alternativa, prova della presentazione della domanda di cui all'art. 4 del citato D. M. 14.12.2010 entro il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta al paragrafo 14 del presente disciplinare. ACI effettuerà, nei confronti di tutti i concorrenti, i dovuti controlli d'ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list in possesso dell'autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima.

5.3 Per gli operatori economici partecipanti non devono sussistere le cause di esclusione di cui all'art. 1bis, comma 14, della legge n.383/2001, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n.210, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (piani individuali di emersione).

5.4 Si precisa che:

- relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale;
- l'Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se l'ACI riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l'Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, l'esclusione non opera quando l'Operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle Offerte;
- le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'ACI ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice;
- non sono ammessi alla presente procedura gli Operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto, qualora



non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

5.5 Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'A.N.AC., come previsto dall'art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice.

5.6 Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/01, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui i precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/13, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

5.7 E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare a ciascun Lotto in più di un raggruppamento temporaneo o riparto di assicurazione o consorzio ordinario di operatori economici, ovvero di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato al lotto medesimo in raggruppamento o in coassicurazione o in consorzio ordinario di operatori economici.

5.8 E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura ed essere contemporaneamente indicato come subappaltatore di un altro concorrente.

5.9 I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi, ivi comprese le cooperative, è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 c.p. (*turbata libertà degli incanti*). Il Consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lett.c), del Codice può eseguire, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti in capo al Consorzio, le attività in proprio; in tal caso, il Consorzio stabile non sarà tenuto ad indicare alcuna consorziata. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 del Codice.

5.10 I Concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate. I consorzi di concorrenti di cui all'art.45, comma 2, lett.e) del D.Lgs.50/2016 dovranno elencare tutte le Imprese consorziate costituenti il consorzio; per tali imprese è fatto divieto di partecipare alla gara in forma individuale o associata.

5.11 E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o le coassicurazioni o i consorzi ordinari di Operatori Economici, come disciplinati all'art. 48 del d.lgs 50/2016, e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di



offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In caso di partecipazione, troveranno applicazione le disposizioni contenute all'art. 48 del d.lgs 50/2016.

5.12 E' vietata l'associazione in partecipazione (art. 48, comma 9, del Codice). Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 18 e 19, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di Operatori Economici rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

5.13 E' ammesso il recesso di uno o più Operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli Operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al precedente periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

5.14 Ai sensi dell'art. 89 del Codice, le imprese potranno far ricorso all'avvalimento, nei limiti e alle condizioni previsti dal predetto articolo. La documentazione ivi indicata, meglio dettagliata ai paragrafi 8 e 10 del presente Disciplinare, dovrà essere allegata in sede di Offerta nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa".

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

6.1 Ai fini dell'affidamento, gli Operatori Economici dovranno possedere, a pena di esclusione, i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e quelli richiamati nel paragrafo 5 del presente disciplinare, ed, ai sensi dell'art.83 del Codice, i seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo.

a) requisiti di idoneità professionale

a.1) il concorrente, se cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia, dovrà essere iscritto nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006. Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice; (art 83, comma 3, del D.Lgs 50/2016);

a.2) possesso della specifica autorizzazione alla prestazione dei servizi assicurativi rilasciata dalle autorità competenti, riferita ai rischi oggetto dell'affidamento o analoga autorizzazione valevole a livello UE che abiliti il concorrente all'esercizio dei servizi assicurativi, oggetto di gara in Italia, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 209 del 7 settembre 2005;

a.3) Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 in corso di validità, rilasciata da un Organismo di certificazione ovvero da un Ente di accreditamento degli organismi di certificazione, ovvero certificati equivalenti ovvero prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità ai sensi dell'art. 87 del Codice;

In caso di partecipazione plurisoggettiva o di coassicurazione, i requisiti di cui alle lettere **a.1**, **a.2** e **a.3** dovranno essere posseduti da ciascun operatore componente il raggruppamento o il consorzio ordinario, da ciascun operatore componente il consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di gruppo europeo di interesse economico di cui al d.lgs 240/91, da ciascuna delle imprese in coassicurazione.

b) requisiti di capacità economica e finanziaria:

b.1) aver realizzato una raccolta premi complessiva medio annua, riferita agli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato



approvato alla data di pubblicazione del bando di gara, **non inferiore al doppio del valore complessivo posto a base di gara relativo** al Lotto per cui si partecipa. (importo di cui al paragrafo 3.1, per il lotto n. 1 ed al paragrafo 3.2 per il lotto n. 2), diviso per le annualità di durata contrattuale, compresa l'opzione di proroga e precisamente:

per il lotto n. 1 € 864.000,00;

per il lotto n. 2 € 312.000,00.

b.2) aver realizzato una raccolta premi specifica medio annua, relativa a servizi assicurativi analoghi a quelli oggetto di affidamento, riferita agli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato approvato alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al valore complessivo posto a base di gara relativo al lotto per cui si partecipa. (Importo di cui al paragrafo 3.1, per il lotto n. 1 ed al paragrafo 3.2 per il lotto n. 2), diviso per le annualità di durata contrattuale, compresa l'opzione di proroga e precisamente:

per il lotto n. 1 € 432.000,00;

per il lotto n. 2 € 156.000,00.

Si fa presente che, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata, nonché delle piccole e medie imprese di settore, potenzialmente interessate all'appalto, all'interno di ogni lotto, non è prevista una percentuale di ripartizione tra i rami oggetto del lotto di riferimento, fermo restando che l'importo della raccolta premi deve essere costituito, in parte dalla raccolta premi del ramo incendio ed in parte dalla raccolta premi degli altri rami che compongono il lotto n. 1) ed in parte dalla raccolta premi del ramo RC patrimoniale ed in parte della tutela legale per il lotto 2.

➤ In caso di partecipazione ad entrambi i lotti:

-i requisiti di cui ai precedenti punti b.1) e b.2) devono essere sommati; qualora il concorrente che abbia chiesto di concorrere ad entrambi i lotti dichiarati di possedere i suddetti requisiti in misura inferiore a quanto richiesto complessivamente per la partecipazione ad entrambi i lotti, lo stesso verrà escluso dalla partecipazione al lotto per il quale non possiede il requisito economico richiesto e, conseguentemente, sarà ammesso a partecipare unicamente al lotto per il quale possiede il requisito prescritto.

➤ In caso di partecipazione plurisoggettiva i requisiti di cui alle lettere b.1) e b. 2) dovranno essere posseduti:

- In caso di coassicurazioni, raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale e consorzi ordinari di Operatori Economici (sia costituiti che costituendi), di cui rispettivamente all'art. 1911 cc, all'art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), come disciplinati all'art 48 del medesimo Codice, dalle imprese coassicurate, dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che l'impresa mandataria/delegataria o designata tale deve possedere il suddetto requisito in misura maggioritaria. Resta inteso che ciascun operatore componente il raggruppamento, l'accordo di coassicurazione o il consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nel DGUE relativamente ai suddetti requisiti di capacità economico-finanziaria.
- In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice, fermo restando quanto disposto dall'art. 47 del medesimo Codice, i requisiti dovranno essere posseduti e comprovati dal Consorzio con le modalità previste dal Codice.
- In caso di aggregazione di imprese di rete di cui alla lettera f) dell'art. 45, comma 2, dalla rete nel suo complesso, ferma restando la disciplina di cui all'art. 48, comma 14, del d.lgs 50/2016.
- In caso di GEIE di cui alla lettera g) dell'art. 45, comma 2, i requisiti di cui ai punti b.1) e b.2) dovranno essere posseduti dal GEIE nel suo complesso.



Resta inteso che ciascun operatore componente il raggruppamento, l'accordo di coassicurazione, il consorzio ordinario, il consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice l'aggregazione di imprese di rete, il GEIE dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nel DGUE relativamente ai suddetti requisiti di capacità economico-finanziaria

c) requisiti di capacità tecnico-organizzativa per entrambi i lotti

- **c.1)** aver gestito correttamente e senza rilievi, negli ultimi tre anni rispetto alla data di pubblicazione del bando, almeno sei servizi assicurativi, per ogni lotto, analoghi a quelli oggetto di affidamento nell'ambito del lotto/dei lotti per cui si partecipa, a favore di Enti pubblici o privati con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari con attestato di regolare esecuzione dell'appalto.
- In caso di partecipazione ad entrambi i lotti, il concorrente dovrà aver gestito almeno 12 servizi assicurativi;
- In caso di coassicurazioni, di R.T.I. (sia costituendo che costituito), di consorzi ordinari, di imprese aderenti al contratto di rete, o di GEIE, il requisito deve essere posseduto dalle imprese coassicurate, dal raggruppamento, dal Consorzio ordinario di concorrenti, dall'aggregazione di imprese di rete o dal GEIE, nel complesso, fermo restando che l'impresa mandataria/delegataria o designata tale deve possedere i requisiti in misura maggioritaria;
- In caso di Consorzio di cui all'art. 45 del codice comma 2, lettere b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane), il requisito dovrà essere posseduto direttamente dal Consorzio;
- In caso di Consorzio di cui all'art. 45 del codice, comma 2, lettere c) (consorzio stabile) il requisito dovrà essere posseduto direttamente dal Consorzio ovvero dalle singole consorziate esecutrici, secondo le disposizioni del Codice art. 47 comma 2.

Resta inteso che ciascun operatore componente il raggruppamento, l'accordo di coassicurazione, il consorzio ordinario, il consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice l'aggregazione di imprese di rete, il GEIE dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nel DGUE relativamente ai suddetti requisiti di capacità tecnico-organizzativa.

6.2 I requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e quelli richiamati nel paragrafo 5 del presente disciplinare, (requisiti relativi all'insussistenza di cause di esclusione dalla gara e/o che determinino incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, compreso quello previsto dall'art.53, comma 16-ter del D.lgs.165/2001 e s.m.i, devono essere posseduti:

- da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI/GEIE (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice;
- in caso di rete di impresa, già costituita, dall'organo comune, se presente, e dalle imprese appartenenti alla Rete indicate; in caso di impresa di rete costituenda, dalle imprese che partecipano alla procedura ed intendono sottoscrivere il contratto di rete in caso di aggiudicazione;
- in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice, fermo restando quanto disposto dall'art. 47 del medesimo Codice, il requisito dovrà essere posseduto e comprovato dal Consorzio e, ove indicate, dalla/e Società consorziata/e che, svolgerà/anno direttamente le attività e i servizi oggetto dell'appalto, nonché dalle consorziate che, ancorchè non esecutrici, concorrano al possesso dei requisiti di cui al bando di gara.



6.3 Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

6.4 In ragione di quanto previsto dall'art.83, comma 4, del D.Lgs.50/2016, l'ACI è pervenuto alla determinazione di prevedere dei limiti di partecipazione alla presente gara connessi al fatturato (raccolta premi) globale e specifico, come indicato nel bando di gara, in quanto ritenuto funzionale a garantire la selezione di un affidatario dei contratti affidabile ed in grado di espletare a regola d'arte i servizi oggetto della procedura, dotato di capacità economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell'appalto ed idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione della tipologia e dell'entità dei contratti e del numero dei soggetti coinvolti, oltreché una speciale capacità produttiva dell'Impresa sul piano economico. Inoltre, tenuto conto della preliminare indagine del mercato di riferimento, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono tali da garantire, comunque, la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore assicurativo, già caratterizzato da un'ampia settorialità e concentrazione. A ciò si aggiunga che, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore, potenzialmente interessate, viene incentivata la partecipazione in forma plurisoggettiva.

6.5 L'ACI effettuerà la consultazione dell'Osservatorio contenente le annotazioni sugli operatori economici istituito presso l'ANAC relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.

6.6 L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'ACI.

6.7 Ai sensi dell'art. 89 del Codice, le imprese potranno far ricorso all'avvalimento, nei limiti e alle condizioni previsti dal predetto articolo. La documentazione ivi indicata, meglio dettagliata al par. 10 del presente disciplinare, dovrà essere allegata in sede di Offerta nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa".

7. CAUSE TASSATIVE DI ESCLUSIONE E DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO

7.1 . Si procederà ad escludere i concorrenti in caso di mancanza dei requisiti di partecipazione e di mancato adempimento alle prescrizioni del D.Lgs 50/2016, del D.P.R. 207/2010, per le disposizioni ancora in vigore, ai sensi dell'art. 217, comma 1, lett. u) del medesimo D.Lgs 50/2016, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di carenze e/o incertezza assoluta della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa o la provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi ed alla separazione tra documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

7.2 Costituiscono, comunque, cause tassative di esclusione, e pertanto **irregolarità essenziali non sanabili**, quelle indicate espressamente nel presente disciplinare e nei suoi allegati, nonché quelle previste dalla Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 e dalla Determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014 dell'AVCP, oggi ANAC.

7.3 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle elencate nei par.7.1 e 7.2, potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo, tenuto conto di quanto indicato dall'ANAC.

7.4 In particolare, **nel caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle restanti dichiarazioni sostitutive**, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Tecnica ed Economica, il Concorrente che vi ha dato causa è tenuto, altresì, al



pagamento nei confronti della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all'1/000 del valore complessivo posto a base di gara del lotto o dei lotti di partecipazione per i seguenti importi:

€ 1.440,00 per il lotto n. 1;
€ 520,00 per il lotto n. 2.

7.5 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 7.3, si assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni solari, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

7.6 La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

7.7 Il versamento della sanzione pecuniaria è garantito dalla garanzia provvisoria di cui al paragrafo 12 del presente Disciplinare; pertanto la garanzia, in qualsiasi forma, fatto salvo per le polizze fidejussorie assicurative ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) deve prevedere espressamente la suddetta copertura.

7.8 In ogni caso, la sanzione potrà essere versata mediante bonifico bancario intestato all'ACI IBAN n IT81O0100503211000000200004, causale "pagamento sanzione ex art.83, comma 9, D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., procedura n. "18/2017 Lotto n..... CIG XXXXXXX"

7.9 Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, l'ACI ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al punto 7.3, ma non applica alcuna sanzione.

7.10 In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, di cui al precedente punto 7.5, il concorrente è escluso dalla gara.

8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI

8.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, in carta semplice, salvo ove diversamente previsto e corredate di copia del documento di identità, in corso di validità, di ciascun soggetto sottoscrittore.

8.2 L'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara e le dichiarazioni sostitutive ivi contenute, dovranno essere redatte in conformità al modello di cui all'allegato n. 1 del presente disciplinare.

8.3 Le dichiarazioni relative all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice sono rilasciate utilizzando il modello di **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento di esecuzione dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016 ed allegato al medesimo regolamento (reperibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007>), integrato sulla base delle Linee Guida 18 luglio 2016, n.3, adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e da compilarsi anche alla luce delle indicazioni fornite dall'ANAC con il Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 (reperibile sul sito <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>)

A tal fine il DGUE potrà essere inserito nella Busta "A" – Documentazione amministrativa, in formato cartaceo.

8.4 Le dichiarazioni sostitutive richieste devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, utilizzando i modelli allegati; In caso di libera compilazione a cura dell'operatore, tutte le dichiarazioni dovranno contenere le dichiarazioni e gli elementi richiesti nel presente disciplinare e/o riportati nei form allegati.

8.5 La domanda di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni sostitutive:



- a. devono essere sottoscritte dal dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c. in caso di partecipazione plurisoggettiva, devono essere rese e sottoscritte da ciascun operatore economico raggruppato, consorziato, aggregato in reti di imprese, o in coassicurazione,
- d. la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi rispettivamente degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

8.6 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

8.7 La documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da soggetto giuridicamente abilitato ad impegnare l'Offerente stesso. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta, nell'ambito della documentazione richiesta anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore

8.8 Tutta la documentazione da produrre ai fini della presente gara deve essere in lingua italiana o se, redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.

8.9 Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del D.Lgs.50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, ACI ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni.

9. SUBAPPALTO

9.1 Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario del singolo Lotto potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.

9.2 In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti di ACI. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8°.

9.3 L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

9.4 L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:



- all'atto dell'Offerta il Concorrente abbia indicato, nel DGUE, i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare;
- il Concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

9.5 Ai fini del subappalto, inoltre, in sede di Offerta, il Concorrente deve avere indicato il nominativo di un subappaltatore, in presenza di una particolare specializzazione nel settore di riferimento come richiesto dall'art. 105 comma 6 del Codice.

9.6 L'Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso l'ACI almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice resa nella forma del DGUE. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

9.7 L'Affidatario che si avvale del subappalto dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

9.8 L'ACI provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

9.9 Non è previsto il pagamento diretto di ACI al subappaltatore salvo che nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa (cfr. definizione all'art. 3, comma 1, lett. aa) del d.lgs 50/2016);
- b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

9.10 L'Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto.

9.11 L'Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'ACI, sentito il Responsabile dell'esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9.12 Il subappaltatore può richiedere ad ACI il certificato relativo alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite

9.13 Posto l'obbligo per l'Appaltatore alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei



rapporti verso l'ACI che nei rapporti con la Filiera delle Imprese (intesa come "rapporti con i subappaltatori nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del Contratto di appalto), nel contratto di subappalto dovrà essere previsto l'inserimento della seguente clausola:

"La Società, in qualità di subappaltatore della società, nell'ambito del contratto sottoscritto con l'ACI, identificato dal numero di CIG n. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.n.136/2010 e s.m.i.

La Società appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione all'ACI ed alla Prefettura-Ufficio territoriale della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità".

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia all'art.105 del Codice.

10. AVVALIMENTO DEI REQUISITI

10.1 Ai sensi e secondo le modalità dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico di cui al paragrafo 6.1, lett. b) e c), necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art.80 del Codice e del paragrafo 5, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche eventualmente partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all'avvalimento.

10.2 Nel caso di avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, dovrà essere prodotta, nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa"-, la seguente documentazione:

- a. una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'impresa ausiliaria (legale rappresentante o soggetto autorizzato ad impegnare l'impresa), attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 e di quelli elencati nel paragrafo 5, il possesso delle risorse oggetto di avvalimento, nonché dichiarazione che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata o aggregata ai sensi dell'art. 45, ad eccezione dell'avvalimento tra imprese che partecipano al medesimo RTI/Consorzio/GEIE/Rete di Imprese;
- b. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il Concorrente e verso l'ACI a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente, con specifica ed espressa indicazione delle risorse messe a disposizione;
- c. originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente e di ACI a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell'oggetto, nella durata e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento riportato in modo compiuto, esplicito e esauriente.

10.3 La dichiarazione di cui al precedente punto a) ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 dovrà essere effettuata mediante compilazione da parte di ciascuna impresa ausiliaria di un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dal soggetto interessato, con le informazioni richieste nella parte II, lett. A e B, nelle parti III e IV ove pertinente e dalla parte sesta.

10.4 L'ACI verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88, del Codice se i soggetti della cui capacità l'Operatore intende avvalersi, soddisfino i pertinenti criteri di selezione o se sussistano motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del medesimo Codice, imponendo all'Operatore di sostituire le imprese ausiliarie che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Resta inteso che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12°, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il Concorrente ed escute la garanzia.



10.5 E' ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

10.6 Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che, contemporaneamente, partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, ad eccezione dell'avvalimento tra imprese che partecipano al medesimo RTI/Consorzio/GEIE/Rete di Imprese.

10.7 Il Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'ACI in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del Concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

10.8 Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

10.9 L'ACI svolgerà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Appalto, con le modalità previste dall'art. 89 del Codice.

10.10 l'Impresa ausiliaria deve essere registrata al Sistema AVCPass accedendo all'apposito link, come indicato al paragrafo 11 del presente disciplinare.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia all'art. 89 del Codice.

11. CONTRIBUZIONE ALL'AUTORITA' ANTICORRUZIONE E RICORSO AL SISTEMA AVCPass

11.1 Le Offerte dovranno essere corredate dalla prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall'Offerente all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1, commi 65° e 67°, della l. n. 266 del 23 dicembre 2005 e della Deliberazione della predetta Autorità n. 1377 del 21 dicembre 2016, nella misura di

€ 140,00 (Euro centoquaranta/00) per il lotto n. 1

€ 140,00 (Euro centoquaranta/00) per il lotto n. 2

11.2. La prova dovrà essere formata e depositata in relazione alla modalità di pagamento prescelta dall'Offerente.

11.3. Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità, previste nelle *"Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67°, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° gennaio 2015"*:

- versamento *online*, collegandosi al "Servizio Riscossione Contributi" disponibile in *homepage* sul sito *web* dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione all'indirizzo <http://www.anticorruzione.it>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "*certified by*"), MasterCard (con la gestione del protocollo "*secure code*"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'Operatore Economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento, trasmessa all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei pagamenti effettuati disponibile *on line* sul "Servizio Riscossione Contributi";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegata all'Offerta;



- per i soli Operatori Economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anti Corruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
 - a) il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;
 - b) il numero CIG.

11.4 A riprova dell'avvenuto pagamento, l'Operatore Economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento o copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita.

L'ACI è tenuto al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla presente procedura in corso.

11.5 Nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari, costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere effettuato dal solo Operatore capogruppo.

11.6 Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13°, del Codice e dalla Deliberazione dell'A.N.A.C. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, l'ACI procederà all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, (*Authority Virtual Company Passport*), reso disponibile dall'A.N.A.C., salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3°, della suddetta Deliberazione 111/12, nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.

11.7 Ciascun Concorrente, al fine di consentire all'ACI l'acquisizione della documentazione comprovante dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, sarà tenuto a registrarsi ed autenticarsi al Sistema *AVCpass*, accedendo all'apposito *link* sul portale A.N.A.C. (Servizi ed accesso riservato – *AVCpass*) www.anticorruzione.it secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere il *PassOE* (documento attestante l'avvenuta registrazione), indicando al sistema il codice CIG identificativo, per ogni lotto, della presente procedura e provvedendo alla produzione in via informatica dei documenti richiesti. Il sistema genera il *PassOE*, che il concorrente dovrà inserire nella Busta "A", contenente la documentazione amministrativa.

11.8 Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di Concorrenti non registrati presso il sistema *AVCpass*, l'ACI provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l'effettuazione della predetta registrazione e per la trasmissione del *PassOE*.

12. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE A CORREDO DELL'OFFERTA

12.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, salvo quanto previsto ai successivi paragrafi 12.5 e 12.6 e precisamente:

- € 28.800,00 per il lotto n. 1;
- € 10.400,00 per il lotto n. 2.

12.2. La cauzione provvisoria ai sensi del comma 2 dell'art. 93 del Codice è costituita, a scelta del concorrente:



a) in contanti, con versamento sul conto corrente intestato all'ACI presso l'agenzia o filiale dell'istituto di credito di seguito elencato:

Istituto di credito	Iban
BNL AG 11 ROMA	IBAN IT81O0100503211000000200004,

In tal caso si chiede di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l'ACI dovrà restituire la cauzione provvisoria versata al fine di facilitarne lo svincolo.

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante.

Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.

Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate.

12.3 La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell'Offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:

- a. avere quale beneficiario l'ACI;
- b. essere specificamente riferita alla gara in oggetto;
- c. prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- d. prevedere la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- e. prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
- f. avere validità non inferiore a 230 (duecentotrenta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle Offerte;
- g. prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- h. coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'Affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
- i. recare l'autentica della sottoscrizione del garante.
- j. In caso di Coassicurazione, RTI, aggregazioni di imprese di rete o consorzi o GEIE o partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno l'accordo di coassicurazione, il RTI, il Consorzio, l'aggregazione di imprese di rete, il GEIE, singolarmente specificati.



12.4 La garanzia fideiussoria dovrà essere, altresì, corredata, **a pena di esclusione**, dell'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice per l'esecuzione del contratto, qualora l'Offerente risultasse Aggiudicatario.

12.5 Ai sensi dell'art. 93, comma 7°, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto, mediante applicazione della seguente formula:

$$Gr = Gb * (1-R1) * (1-R2) * (1-R3) * (1-R4)$$

Dove:

Gr = Importo della garanzia ridotto

Gb = Importo base della garanzia

R1 = Riduzione del 50% applicabile agli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

R2 = riduzione:

- del 30%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,

oppure

- del 20%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

R3 = Riduzione del 20% applicabile agli Operatori Economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

R4 = riduzione del 15%, applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato:

- un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1:2012;

oppure

- un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, R3 e R4 nella formula sopra riportata sarà pari a 0 (zero).

12.6 In alternativa a quanto previsto dal precedente punto 12.5, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, qualora l'Operatore Economico sia in possesso, alternativamente:

- del *rating* di legalità;

- dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;

- di certificazione *social accountability* 8000;

- di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001;

- di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli Operatori Economici in



possesto della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

12.7 Si precisa che:

- In caso di raggruppamento orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art.45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti gli Operatori raggruppati e tutti i consorziati siano in possesso dei rispettivi requisiti.
- In caso di raggruppamento verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento
- In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, l'importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il consorzio/aggregazione di imprese di rete sia in possesso dei predetti requisiti.

12.8 Per fruire dei benefici di cui ai precedenti punti 12.5 e 12.6, l'Operatore Economico segnala, in sede di Offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, come meglio specificato al successivo paragrafo 15 "contenuto della Busta A, documentazione amministrativa".

12.9 Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell'appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9, del Codice. Verso l'Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 93 del Codice.

12.10 Sarà obbligo dell'Aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dall'ACI nel successivo paragrafo 13 e nei documenti di gara. In caso di prestazione a mezzo polizza assicurativa, la stessa dovrà essere rilasciata da operatore terzo rispetto al concorrente.

12.11 Alle fidejussioni ed alle polizze relative alla garanzia provvisoria rilasciate da Istituti di Credito, Compagnie assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati deve essere allegata una idonea dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, da cui si evinca inequivocabilmente l'identità, la qualifica ed i poteri di rappresentanza del soggetto che ha sottoscritto la cauzione. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di credito, della Compagnia assicurativa o dell'istituto bancario che ha emesso il titolo di garanzia. In alternativa la garanzia dovrà essere corredata da autentica notarile circa la qualifica i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento della imposta di bollo.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia all'articolo 93 del Codice.

13. GARANZIA DEFINITIVA

13.1 Prima della stipula del contratto il soggetto Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva in favore dell'ACI, con validità per l'intero periodo di vigenza del contratto, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi e secondo le forme e le modalità di cui all'art.103 del Codice. In caso di prestazione a mezzo polizza assicurativa, la stessa dovrà essere rilasciata da operatore terzo rispetto all'aggiudicatario.



13.2 Alla garanzia si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'art. 93, comma 7, del Codice, secondo il calcolo di cui al paragrafo 12 del Disciplinare.

13.3 La mancata ed immotivata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dall'affidamento (art. 103, comma 3, del Codice) e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art.93 del Codice da parte di ACI che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

13.4 La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso. Qualora, nel corso di svolgimento del contratto, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nel contratto.

Per quanto non espressamente indicato, si applica l'art. 103 del Codice.

14. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

14.1 L'offerta dovrà pervenire, con qualunque mezzo, a pena di esclusione, all'**AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – Protocollo, via Marsala, n.8 – 00185 ROMA**, indirizzata all'attenzione del Servizio Patrimonio **entro e non oltre le ore 12.00 del 25/05/2017.**

14.2 Il plico contenente l'offerta, debitamente sigillato sui lembi di chiusura con strumenti idonei a garantire l'integrità e la segretezza del contenuto, nonché la sicurezza contro eventuali manomissioni, dovrà recare il timbro con la denominazione o ragione sociale della società, il codice fiscale, l'indirizzo, l'indirizzo PEC per le comunicazioni, il numero di telefono, di fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni e l'oggetto della gara. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

14.3 Si precisa che nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (Accordo di coassicurazione, Raggruppamenti Temporanei di Imprese, consorzio ordinario, consorzio stabile, aggregazioni aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

14.4 Sul plico dovrà, inoltre, essere apposta l'indicazione "NON APRIRE" – Gara a procedura aperta n. 18/2017 per l'affidamento dei "SERVIZI ASSICURATIVI PER L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - LOTTO N. 1: POLIZZA MULTI RISCHI DEI BENI ACI, RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI, INFORTUNI DEI DIPENDENTI IN OCCASIONE DI TRASFERTA O DI ADEMPIMENTO DI SERVIZIO FUORI UFFICIO, DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI E DANNI AI BAGAGLI TRASPORTATI IN OCCASIONE DI TRASFERTA O DI ADEMPIMENTO DI SERVIZIO FUORI UFFICIO, CIG. N. **7021715685** LOTTO N. 2 RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE, TUTELA GIUDIZIARIA CIG. N. **7021749295** Scadenza offerte ore 12 del **25/05/2017** " ai fini della corretta identificazione del plico stesso. Si avverte che, ove il plico ne fosse sprovvisto, non potrà essere garantita la sua ricezione da parte delle strutture dell'ACI preposte alla gara e pertanto l'ACI declina ogni responsabilità al riguardo.

14.5 E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, dalle ore 08.00 alle ore 14.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dal lunedì al giovedì, il venerdì fino alle ore 12,00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. L'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'ACI ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente il timbro



dell'Ufficio Protocollo dell'ACI, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo

14.6 L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l'Offerente per il termine di 230 (duecentotrenta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, l'ACI si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine.

14.7 Nel caso in cui l'Offerta o i documenti a corredo dell'Offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

14.8 Saranno considerate inammissibili le offerte:

- che sono state presentate in ritardo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale.
- in relazione alle quali la Commissione aggiudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- che l'ACI ha giudicato anormalmente basse;
- che non hanno la qualificazione necessaria;
- le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

14.9 Saranno considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara. Si applica a tal fine la disciplina di cui al precedente paragrafo 7 (soccorso istruttorio) del presente Disciplinare di Gara.

14.10 Si precisa, altresì, che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione dalla gara.

Sarà ammessa l'integrale sostituzione del Plico di offerta purché tale sostituzione intervenga entro i termini di scadenza per la presentazione delle Offerte.

15. CONTENUTO DELLE OFFERTE

15.1 Il plico deve contenere, al proprio interno, tre buste non trasparenti, chiuse e debitamente sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura e recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e le seguenti diciture:

- 1) A - Documentazione amministrativa**
- 2) B - Offerta tecnica**
- 3) C - Offerta economica**

15.2 In caso di partecipazione ad entrambi i Lotti, il Plico dovrà contenere al proprio interno le seguenti buste:

- **un'unica busta A – “Documentazione amministrativa – Lotti 1 e 2”**
- **due Buste “B – Offerta tecnica”, una per ciascuno dei due lotti, con indicazione all'esterno del lotto di riferimento**



- **due Buste “C – Offerta economica”**, una per ciascuno dei due lotti, **con indicazione all'esterno del lotto di riferimento.**

15.3 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere presentata secondo le prescrizioni indicate nel paragrafo 15.4 e nel paragrafo 16.

15.4 La **Busta A - Documentazione amministrativa** dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni, di seguito indicati:

A.1 domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatte in conformità al modello di cui agli Allegati 1 e 1bis-sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale, in particolare, il concorrente attesta, tra le altre dichiarazioni:

- a. i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1, del Codice ovvero che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1 (indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell'art. 80, comma 3, specificandone le modalità;
- b. che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78);
- c. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
- d. di accettare il Patto di Integrità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, richiamato nello Schema di contratto di cui all' allegato B e si impegna al rispetto delle condizioni ivi richiamate;
- e. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nelle sedute del 20 febbraio 2014 e del 22 luglio 2015 e pubblicato http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti_generali/CodiceComportamento.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare, e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Si precisa che:

- la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed, in tal caso, va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.



- nel caso di *accordo di coassicurazione, raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, sia costituiti che costituendi*, l'istanza deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di *Consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett.b) e c) del D.Lgs. 50/2016*, l'istanza deve essere sottoscritta dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti;
- nel caso di *aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete*:
 - a.** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b.** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c.** se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

A.2 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 – redatta utilizzando il **documento di gara unico europeo - DGUE** (Allegato 2, da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare), *adattato alla legislazione nazionale di cui alla circolare 18.07.2016, n.3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di adozione delle "Linee Guida per la compilazione del modello di formulario del documento di gara unico europeo di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016,"* – con la quale il concorrente attesta il possesso delle condizioni e dei requisiti di partecipazione indicati ai paragrafi 5 e 6 del presente disciplinare; in particolare:

- di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m) e comma 12, del Codice;
- il possesso di tutti i requisiti richiesti al punto III.1.1 del Bando di gara, indicando nelle apposite sezioni i dati richiesti;
- il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al punto III.1.2 del Bando di gara;
- il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al punto III.1.3 del Bando di gara;
- l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art.53, comma 16-6ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. nei confronti della stazione appaltante (ACI);

Si precisa che:

- a.** Nel caso di accordi di coassicurazione, raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II[^], III[^], IV[^], V[^] e VI[^];
- b.** nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II[^] Sezioni A e B, III[^] e VI[^];



- c. ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1 e 5 lett.l) del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, *per quanto a propria conoscenza*, per conto dei seguenti soggetti, in via onnicomprensiva:
- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
 - per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
 - per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
 - per le altre società o consorzi:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, che, secondo quanto previsto dal Comunicato ANAC del 26 ottobre 2016, sono da individuarsi: nei membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che, per tali attività, conferisca poteri di rappresentanza); nei membri del collegio sindacale, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e membri del comitato per il controllo sulla gestione, nelle società con sistema di amministrazione monistico; membri del consiglio di gestione e membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;
 - soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, che, secondo quanto previsto dal Comunicato ANAC del 26 ottobre 2016, sono da individuarsi in quei soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (i.e., institori e procuratori ad negotia), di direzione (i.e., dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (i.e., revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art.6 del D.Lgs. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati); in caso di affidamento del controllo contabile ad una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;
 - direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci;
- d. la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1 dell'art.80 del Codice (DGUE, Parte III^a Sezione A di cui all'art. 80 co. 1 del Codice) va resa anche per ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, e sopraindicati nella lettera c), cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso, il rappresentante legale potrà dichiarare, ai sensi dell'art.47, comma 2, del DPR 445/2000, "per quanto a propria conoscenza" il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
- e. Ai sensi di quanto previsto dal Comunicato ANAC del 26 ottobre 2016, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 80 comma 2 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei soggetti dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art. 85 D.Lgs 159/2011.



- f. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
- g. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata.
- h. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell'apposito riquadro del DGUE, Parte III[^], Sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (*autodisciplina o "Self-Cleaning"*, ai sensi dell'art. 80, co. 7 del Dlgs 50/2016); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
- i. L'ACI richiederà ai concorrenti i nominativi dei soggetti di cui alle lettere c),d),e),f), ai fini delle verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese; in tal caso, i concorrenti dovranno procedere all'immediata comunicazione dei suddetti nominativi. Sarà, comunque, onere dell'offerente, qualora il legale rappresentante non dichiari, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett.l), dell'art.80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli soggetti sopra indicati.
- j. Resta fermo quanto previsto al precedente paragrafo 5.4 del presente Disciplinare.
- k. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale devono indicare nella dichiarazione i riferimenti all'autorizzazione del giudice delegato ed ai provvedimenti dell'ANAC.
- l. In caso di **avvalimento**, il concorrente dovrà indicare nel DGUE, Parte II[^], Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare:
 - a. un DGUE distinto dell'ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le informazioni richieste dalla Parte II[^], Sezioni A e B, della Parte III[^] e dalla Parte VI[^], attestante il possesso da parte dell'ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - b. dichiarazione della impresa ausiliaria, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con cui la medesima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con cui attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 89 co. 7 del Codice;
 - c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.



m. In caso di ricorso al **subappalto**, punto 10), Sez. C), Parte IV del DGUE, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

a. la dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l'Operatore, con indicazione:

- delle prestazioni che si intendono eventualmente subappaltare ai sensi dell'art. 105, comma 4°, lett. b) del Codice, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale massimo subappaltabile;
- del nominativo del subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 6°, del Codice;
- per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo ai subappaltatori indicati.

b. la dichiarazione sostitutiva, resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dal subappaltatore e relativa all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, **presentando un distinto DGUE** (compilato esclusivamente nella parte II, lett. A e B, e III). Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il subappaltatore. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta "A" anche copia del titolo abilitativo;

c. copia di un documento di identità del soggetto sottoscrittore la dichiarazione sostitutiva del subappaltatore, in corso di validità.

A.3 PassOE rilasciato dall'ANAC ai fini dell'utilizzo del sistema AVCPass, come dettagliatamente previsto al paragrafo 11 del presente disciplinare.

- In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice, dovrà essere prodotto anche il PassOE relativo all'impresa ausiliaria.
- Dovrà essere prodotto, inoltre, altresì il PassOE delle eventuali imprese consorziate esecutrici e delle imprese cooptate.
- In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme oppure in caso di mancata presentazione di tale documento, legata alla difficoltà nell'utilizzo del sistema AVCPass, l'ACI potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione ad assegnare un congruo termine per l'integrazione e/o per la registrazione al predetto sistema e per la relativa trasmissione del documento.

A.4 Documento comprovante la **garanzia provvisoria** di cui il paragrafo 12, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto.

- In caso di partecipazione del medesimo operatore ad entrambi i Lotti, dovrà essere presentato un impegno per ogni Lotto. In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno potrà già essere contenuto nella stessa fideiussione.
- In caso di prestazione a mezzo polizza assicurativa, l'impegno dovrà essere rilasciato in ogni caso da operatore terzo rispetto al concorrente.
- Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice, il concorrente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 co. 7 del Dlgs 50/2016, compilare il DGUE nella Parte IV^A, Sezione D e produrre i relativi documenti in copia conforme o le dichiarazioni sostitutive a sostegno della fruizione del beneficio di cui ai paragrafi 12.5 e 12.6.



A.5 Ricevuta di pagamento del **contributo a favore dell'ANAC per ciascuno dei due lotti** come indicato al paragrafo 11 del presente Disciplinare di gara.

I documenti contenuti nella “Busta A - Documentazione Amministrativa” non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, **a pena di esclusione**.

B. Contenuto della BUSTA “B” – Offerta tecnica

La busta “B” debitamente sigillata, con l'indicazione all'esterno del concorrente, dovrà contenere, per ciascun Lotto, l'offerta tecnica, redatta utilizzando preferibilmente gli Allegati 3 e 4 al presente disciplinare, recante in modo chiaro e sintetico gli elementi caratterizzanti il servizio assicurativo proposto **ed in particolare:**

- Massimali assicurati
- Limiti di indennizzo
- Franchigie, scoperti

Nell'ambito della Busta B - Offerta Tecnica, dovrà essere inserita inoltre apposita dichiarazione, con la quale il Concorrente dovrà attestare, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini dell'esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell'art. 53, comma 5°, lettera a) del Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6° di tale articolo.

La Documentazione Tecnica contenuta nella Busta “B”, non potrà fare alcun riferimento a valori economici offerti, **a pena di esclusione**.

C. Contenuto della BUSTA “C” - Offerta economica

La busta “C” debitamente sigillata, una per ogni singolo lotto di partecipazione, con l'indicazione all'esterno del concorrente, dovrà contenere l'offerta economica, formulata in modo conforme a quanto di seguito indicato ed in conformità agli allegati n. 5 e 6 che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

Nell'ambito dell'offerta economica, per singolo lotto, dovrà essere indicato:

- a. il premio quadriennale nonché il premio annuale lordo complessivo, comprensivo delle spese, imposte e tasse, espresso sia in cifre che in lettere, con un numero di cifre decimali non superiore a due.
- b. Costi aziendali del Concorrente concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

In caso di indicazione di cifre decimali dopo la virgola superiori a due verranno prese in considerazione le prime due senza procedere ad alcun arrotondamento. In caso di discordanza tra valori indicati in cifre e quelli indicati in lettere saranno ritenuti validi quelli indicati in lettere.

L'offerta dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di impegno a mantenere l'offerta proposta per tutta la durata contrattuale.

Non saranno prese in considerazione e, pertanto, verranno escluse, offerte superiori alla base d'asta né offerte plurime, parziali o condizionate o che presentino correzioni.

All'interno della busta “C – Offerta Economica”, il concorrente può produrre giustificazioni a corredo dell'offerta. Le giustificazioni dovranno essere prodotte in separata busta, chiusa e sigillata con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. La busta dovrà riportare esternamente, la seguente dicitura: “Gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa XXXXXXXX lotto n. XXXGiustificazioni all'offerta”.

La Dichiarazione di Offerta Economica dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per sigla, e in calce con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente stesso. In caso di sottoscrizione



dell'Offerta Economica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della "Busta A" o della "Busta B", dovrà essere prodotta nella "Busta C" anche copia della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

16. DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE IN FORMA PLURISOGGETTIVA

16.1 "Busta A" - Documentazione amministrativa

16.1.1 Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, non ancora costituiti, come definiti nell'art.45, comma 2, lett. D) ed e) del Codice, aggregazioni di imprese di rete e GEIE

- a. il DGUE, reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., ed attestante/i il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, deve/devono essere presentata/e e sottoscritta/e da ogni componente del raggruppamento, del consorzio e da ogni operatore che partecipa in forma congiunta.
- b. Nella Busta "A" dovrà essere inserita dichiarazione di:
 - espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in forma di raggruppamento o consorzio, con indicazione esplicita del soggetto capofila;
 - conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del Codice,
 - specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese ai sensi dell'art.48, comma 4, del Codice.

16.1.2 Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, già costituiti, come definiti nell'art.45, comma 2, lett. D) ed e) del Codice, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, valgono le stesse regole di cui al paragrafo 16.1.1, lett. a).

In luogo della dichiarazione di cui alla lettera b) del par.16.1.1, dovrà essere allegato:

- il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito, prima della data di presentazione dell'offerta, alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti, o l'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese ai sensi dell'art.48, comma 4, del Codice.
- apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nella quale vengono indicati gli estremi ed il contenuto del mandato speciale con rappresentanza conferito all'operatore capogruppo, redatto ai sensi dell'art. 48 del Codice.

Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano, in quanto compatibili, anche in coassicurazione.

16.1.3 Nel caso di Consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti,

- il Consorzio dovrà indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il Consorzio concorre; ove il Consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.



- il DGUE, reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., ed attestante/i il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, deve/devono essere presentata/e e sottoscritta/e dal Consorzio e da tutte le consorziate indicate quali concorrenti.

16.1.4 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

16.1.5 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

16.1.6 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(o, in alternativa)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;



c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

16.1.7 La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da soggetto giuridicamente abilitato ad impegnare l'Offerente stesso. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta, nell'ambito della Busta "A" anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

16.1.8 Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo di dichiarare l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art.80, commi 1, 2 e 5, lett.l) del Codice, per conto di ciascuno dei soggetti indicati al precedente paragrafo 15.4, A1 e A"2", con riferimento ad ogni singolo Operatore associato, consorziato o aggregato.

16.1.9 La **garanzia provvisoria** dovrà essere presentata in conformità a quanto di seguito indicato:

- in caso di GEIE, R.T.I., accordi di coassicurazione, Consorzi ordinari di concorrenti e reti di imprese costituendi, dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al GEIE, al RTI, alla rete di imprese o al consorzio, singolarmente specificati;
- in caso di GEIE, R.T.I. e Consorzi ordinari di concorrenti costituiti, dovrà essere prestata dall'impresa mandataria/capogruppo (o designata tale) ovvero, in caso di Consorzio di cui all'art.45, comma 1, lett. b) e c), dal Consorzio medesimo;
- in caso di Rete di imprese:
 - dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di rete di imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica;
 - dall'impresa che riveste la funzione di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica;
 - dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme da raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

16.2 Busta "B"- Offerta tecnica e Busta "C" – Offerta economica

- In caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, di GEIE, tutti i documenti componenti l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare gli operatori raggruppati.
- In caso di raggruppamenti o consorzi costituiti, tutti i documenti componenti l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante, o da soggetto abilitato ad impegnare, della mandataria o capogruppo.
- In caso di coassicurazioni, dai legali rappresentanti/procuratori speciali di tutte le imprese coassicuratrici.
- In caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di reti di imprese, tutti i documenti componenti l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la concorrente nella presente procedura.

16.3 Per quanto non espressamente indicato, si rinvia agli artt. 47 e 48 del Codice.



16.4 Ciascun componente del RTI o consorzio o GEIE o aggregazioni di imprese di rete è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i. Pertanto la mandataria deve rispettare, nei pagamenti effettuati verso le mandanti, le clausole di tracciabilità che devono, altresì, essere inserite nel contratto di mandato.

16.5 Nel caso di Consorzi stabili, qualora il consorzio esegua direttamente le attività, lo stesso dovrà osservare gli obblighi di tracciabilità nei rapporti con l'ACI e con i subcontraenti. Nell'ipotesi in cui il consorzio indichi le imprese esecutrici, queste ultime devono avere un conto dedicato sul quale il consorzio, a seguito del pagamento da parte dell'ACI sul conto dedicato dello stesso, effettua a sua volta il pagamento.

17. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

17.1 L'Appalto sarà aggiudicato, per ogni singolo lotto, mediante il criterio selettivo **dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 95 del Codice, determinata tenendo conto dell'offerta economica e del valore tecnico dell'offerta, secondo gli elementi appresso indicati.

17.2 Saranno escluse le offerte:

- espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri o che non rispondano alle condizioni minime descritte nello schema di contratto;
- nelle quali fossero sollevate eccezioni di qualsiasi natura alle condizioni di prestazioni del **servizio specificate nello schema di contratto ovvero che siano sottoposte a condizione.**

17.3 La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

Criterio	Punteggio massimo
Punteggio tecnico	70
Punteggio economico	30
Totale	100

In particolare, la Commissione potrà attribuire un punteggio massimo pari a 100 punti, di cui al massimo 70 (settanta) punti all'Offerta Tecnica e al massimo 30 (trenta) punti all'Offerta Economica.

Il punteggio complessivo risulterà dalla seguente sommatoria:

$$P = PE + PT$$

dove:

P = Punteggio totale attribuito all'offerta considerata (al massimo punti 100)

PE = Punteggio attribuito all'Offerta Economica (al massimo punti 30)

PT = Punteggio attribuito all'Offerta Tecnica (al massimo punti 70).

L'offerta di prezzo più bassa otterrà il punteggio massimo di 30 punti, mentre le altre offerte otterranno un punteggio proporzionalmente più basso in base ai criteri di seguito riportati.



Analogamente alla migliore offerta tecnica verrà assegnato il punteggio massimo di 70 punti, mentre le altre offerte otterranno un punteggio proporzionalmente più basso in base ai criteri di seguito riportati.

LOTTO n. 1

Criteri di valutazione merito tecnico

Offerta tecnica – Condizioni di ammissibilità delle varianti.

Il capitolato d'oneri rappresenta il progetto di servizio assicurativo che la stazione appaltante intende acquisire, soggetto ad essere modificato in sede di offerta tecnica dalla Compagnia concorrente, che avrà titolo ad apportarvi le varianti migliorative ritenute a suo giudizio più opportune.

Si fa presente che, non sono ammesse, a pena di esclusione **varianti peggiorative** fatta eccezione per la garanzia "Terremoto" per la quale sono ammesse varianti peggiorative che saranno valutate dalla Commissione Giudicatrice secondo le modalità descritte più avanti.

Al merito tecnico dell'offerta, il cui punteggio massimo assegnabile è pari a 70 (PT):

- Potrà essere aggiunto un punteggio premiante per varianti migliorative;
- Relativamente alla garanzia terremoto potranno essere detratti punteggi penalizzanti per le varianti peggiorative;

Qualora la Compagnia non intenda proporre varianti, dovrà dichiarare di accettare integralmente e senza condizioni il capitolato d'oneri elaborato dalla Stazione appaltante, equivalente al progetto base.

L'offerta, **a pena esclusione**, dovrà tassativamente riguardare l'intero/gli interi lotto/i a cui si intende partecipare.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta tecnica ed economica pervenuta purché valida.

La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice.

La commissione valuterà le offerte tecniche ed economiche e procederà all'assegnazione dei punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente articolo, che corrispondono anche a sub-criteri e sub-pesi ex comma 8 art. 95 D. Lgs. 50/2016.

A) OFFERTA TECNICA:

All'integrale accettazione delle condizioni di capitolato verranno assegnati **punti 0 (zero)**.

La valutazione delle offerte tecniche e l'attribuzione del punteggio tecnico relativamente agli aspetti migliorativi o peggiorativi da sommare o decurtare rispetto al valore del punteggio tecnico del progetto base, pari a 70 punti, sarà così ripartito:



Criterio	Prestazioni migliorative/peggiorative Polizza multirischi dei beni ACI	Punteggio massimo
A	Garanzia eventi atmosferici ed eventi socio politici Aumentare il limite indennizzo per sinistro e per anno assicurativo previsto dal Capitolato	5
B	Scoperto per la garanzia eventi atmosferici ed eventi socio politici Ridurre lo scoperto previsto dal Capitolato	7
C	Franchigia per la garanzia eventi atmosferici ed eventi socio politici Ridurre la franchigia previsto dal Capitolato	3
D	Limite indennizzo della garanzia inondazioni e alluvioni Aumentare il limite di indennizzo per singolo sinistro previsto dal Capitolato	5
E	Limite di indennizzo per la garanzia inondazioni e alluvioni Aumentare il limite di indennizzo per anno assicurativo previsto dal Capitolato	5
F	Franchigia per la garanzia inondazioni e alluvioni Ridurre la franchigia per sinistro previsto dal Capitolato	8
G	Limite di indennizzo per la garanzia allagamenti Aumentare il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo previsto dal Capitolato	5
H 1	Limite di indennizzo per la garanzia terremoto Aumentare il limite indennizzo per singolo sinistro previsto dal Capitolato	10
(OPPURE)		
H 2	Ridurre il limite indennizzo per singolo sinistro previsto dal Capitolato	-10



Criterio	Prestazioni migliorative/peggiorative Polizza multirischi dei beni ACI	Punteggio massimo
I 1	Limite di indennizzo per la garanzia terremoto Aumentare il limite indennizzo per anno assicurativo previsto dal Capitolato	10
(OPPURE)		
I 2	Diminuire il limite indennizzo per anno assicurativo previsto dal Capitolato	-10
L	Franchigia per la garanzia terremoto Ridurre la franchigia per sinistro previsto dal Capitolato	12

L'attribuzione del punteggio per ognuno dei dieci criteri sopra indicati avverrà eseguendo i calcoli secondo le seguenti formule e arrotondando la seconda cifra decimale, in aumento se la terza cifra è pari o superiore a cinque:

Con riferimento al Criterio “**A**” il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:

$$A = \text{punteggio massimo } 5 \times \frac{\text{Limite di indennizzo offerto preso in esame}}{\text{Limite di indennizzo offerto più alto}}$$

Con riferimento al Criterio “**B**” il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:

$$B = \text{punteggio massimo } 7 \times \frac{\text{Scoperto offerto più basso}}{\text{Scoperto offerto preso in esame}}$$

Con riferimento al Criterio “**C**” il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:

$$C = \text{punteggio massimo } 3 \times \frac{\text{Franchigia offerta più bassa}}{\text{Franchigia offerta presa in esame}}$$



Con riferimento al Criterio “D” il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:

$$D = \text{punteggio massimo } 5 \times \frac{\text{Limite di indennizzo offerto per singolo sinistro preso in esame}}{\text{Limite di indennizzo offerto più alto per singolo sinistro}}$$

Con riferimento al Criterio “E” il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:

$$E = \text{punteggio massimo } 5 \times \frac{\text{Limite di indennizzo offerto per anno assicurativo preso in esame}}{\text{Limite di indennizzo offerto per anno assicurativo più alto}}$$

Con riferimento al Criterio “F” il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:

$$F = \text{punteggio massimo } 8 \times \frac{\text{Franchigia offerta più bassa}}{\text{Franchigia offerta presa in esame}}$$

Con riferimento al Criterio “G” il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:

$$G = \text{punteggio massimo } 5 \times \frac{\text{Limite di indennizzo offerto preso in esame}}{\text{Limite di indennizzo offerto più alto}}$$

Con riferimento al Criterio “H 1” il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:

$$H.1 = \text{punteggio massimo } 10 \times \frac{\text{Limite di indennizzo offerto per singolo sinistro preso in esame}}{\text{Limite di indennizzo offerto per singolo sinistro più alto}}$$

(OPPURE)

Con riferimento al Criterio “H 2” il punteggio (decurtazione) verrà attribuito sulla base della seguente formula:

$$H.2 = \text{punteggio } (-10) \times \frac{\text{Limite di indennizzo offerto per singolo sinistro più basso}}{\text{Limite di indennizzo offerto per singolo sinistro preso in esame}}$$

N.B.: Il punteggio risultante dalla formula suindicata dovrà prevedere il segno negativo al risultato ottenuto.



Con riferimento al Criterio “**I 1**” il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:

$$I.1 = \text{punteggio massimo } 10 \times \frac{\text{Limite di indennizzo offerto per anno assicurativo preso in esame}}{\text{Limite di indennizzo per anno assicurativo più alto}}$$

(OPPURE)

Con riferimento al Criterio “**I 2**” il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:

$$I.2 = \text{punteggio massimo } (-10) \times \frac{\text{Limite di indennizzo offerto per anno assicurativo più basso}}{\text{Limite di indennizzo offerto per anno assicurativo preso in esame}}$$

N.B.: Il punteggio risultante dalla formula suindicata dovrà prevedere il segno negativo al risultato ottenuto.

Con riferimento al Criterio “**L**” il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:

$$L = \text{punteggio massimo } 12 \times \frac{\text{Franchigia offerta più bassa}}{\text{Franchigia offerta presa in esame}}$$

B) OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti, così attribuiti:

Verranno attribuiti **30 punti** all’Impresa assicuratrice che ha offerto il prezzo più basso.

Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:

$$PE \text{ punteggio massimo } 30 \times \frac{\text{Prezzo offerto più basso}}{\text{Prezzo dell’offerta presa in esame}}$$

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al costo indicato quale base di gara.

LOTTO 2

Criteri di valutazione merito tecnico

Offerta tecnica – Condizioni di ammissibilità delle varianti.

Il capitolato d’oneri rappresenta il progetto di servizio assicurativo che la stazione appaltante intende acquisire, soggetto ad essere modificato in sede di offerta tecnica dalla Compagnia concorrente, che avrà titolo ad apportarvi le varianti migliorative ritenute a suo giudizio più opportune.



Si fa presente che, non sono ammesse, a pena di esclusione varianti peggiorative.

Al merito tecnico dell'offerta, il cui punteggio massimo assegnabile è pari a 70 (PT):

➤ Potrà essere aggiunto un punteggio premiante per varianti migliorative;

Qualora la Compagnia non intenda proporre varianti, dovrà dichiarare di accettare integralmente e senza condizioni il capitolato d'onere elaborato dalla Stazione appaltante, equivalente al progetto base.

L'offerta, **a pena esclusione**, dovrà tassativamente riguardare l'intero/gli interi lotto/i a cui si intende partecipare.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta tecnica ed economica pervenuta purché valida.

La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice.

La commissione valuterà le offerte tecniche ed economiche e procederà all'assegnazione dei punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente articolo, che corrispondono anche a sub-criteri e sub-pesi ex comma 8 art. 95 D. Lgs. 50/2016.

A) OFFERTA TECNICA:

All'integrale accettazione delle condizioni di capitolato verranno assegnati **punti 0 (zero)**.

La valutazione delle offerte tecniche e l'attribuzione del punteggio tecnico relativamente agli aspetti migliorativi o peggiorativi da sommare o decurtare rispetto al valore del punteggio tecnico del progetto base, pari a 70 punti, sarà così ripartito:

Criterio	Prestazioni migliorative	Punteggio massimo
A	Garanzia Tutela Legale Aumentare il periodo retroattività previsto nel Capitolato	12
B	Garanzia Tutela Legale Aumentare massimale per vertenza per corresponsabilità previsto nel Capitolato	10
C	Garanzia Tutela Legale Aumentare il massimale annuo previsto nel Capitolato	12



Criterio	Prestazioni migliorative	Punteggio massimo
D	Garanzia Tutela Legale Aumentare il massimale per vertenza previsto nel Capitolato	10
E	Garanzia Tutela Legale Riconoscimento spese per secondo legale	6
F	Garanzia R.C. Patrimoniale Aumentare il massimale annuo previsto nel Capitolato	10
G	Garanzia R.C. Patrimoniale Aumentare il massimale per sinistro previsto nel Capitolato	10

L'attribuzione del punteggio per ognuno dei sette criteri sopra indicati avverrà eseguendo i calcoli secondo le seguenti formule e arrotondando la seconda cifra decimale, in aumento se la terza cifra è pari o superiore a cinque:

Con riferimento al Criterio “**A**” il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:

$$A = \text{punteggio massimo } 12 \times \frac{\text{Numero di mesi di garanzia offerti dal Concorrente}}{\text{Numero di mesi massimo offerto}}$$

Con riferimento al Criterio “**B**” il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:

$$B = \text{punteggio massimo } 10 \times \frac{\text{Massimale offerto per vertenza per corresponsabilità preso in esame}}{\text{Massimale offerto per vertenza per corresponsabilità più alto}}$$

Con riferimento al Criterio “**C**” il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:

$$C = \text{punteggio massimo } 12 \times \frac{\text{Massimale offerto annuo preso in esame}}{\text{Massimale offerto annuo per corresponsabilità più alto}}$$



Con riferimento al Criterio “D” il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:

$$D = \text{punteggio massimo } 10 \times \frac{\text{Massimale offerto per vertenza preso in esame}}{\text{Massimale offerto per vertenza più alto}}$$

Con riferimento al Criterio “E” saranno attribuiti 6 (sei) punti all’impresa che dichiarerà di accettare il riconoscimento delle spese per il secondo legale secondo lo schema di seguito indicato:

- Accettazione punti 6
- Mancata accettazione punti 0

Con riferimento al Criterio “F” il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:

$$F = \text{punteggio massimo } 10 \times \frac{\text{Massimale offerto annuo preso in esame}}{\text{Massimale offerto annuo per corresponsabilità più alto}}$$

Con riferimento al Criterio “G” il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:

$$G = \text{punteggio massimo } 10 \times \frac{\text{Massimale offerto per sinistro preso in esame}}{\text{Massimale offerto per sinistro più alto}}$$

B) OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti, così attribuiti:

Verranno attribuiti **30 punti** all’Impresa assicuratrice che ha offerto il prezzo più basso.

Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:

$$PE \text{ punteggio massimo } 30 \times \frac{\text{Prezzo offerto più basso}}{\text{Prezzo dell’offerta presa in esame}}$$

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al costo indicato quale base di gara.



Per l'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici saranno utilizzate due cifre decimali; in caso di un numero di cifre maggiori di due, si procederà ad arrotondare la seconda cifra decimale, in aumento, se la terza cifra è pari o superiore a cinque

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Il servizio verrà affidato al primo candidato che avrà conseguito il maggior punteggio totale quale sommatoria dei punteggi attribuiti al totale dei singoli punteggi dell'offerta economica e tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

18. - FASI E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede dell'Automobile Club d'Italia, sita in via Marsala n. 8, Servizio Patrimonio, (V° piano), salvo diversa comunicazione. Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dell'Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite all'ACI e, a cura del responsabile del procedimento, verranno conservate in cassaforte in modo che ne venga garantita la segretezza e la immodificabilità e qualsiasi manomissione.

La valutazione delle Offerte pervenute sarà svolta dall'ACI, attraverso apposita Commissione di aggiudicazione alla quale è demandato l'intero procedimento con competenza alla valutazione degli aspetti amministrativi e tecnici-economici per la valutazione delle offerte, al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore.

Nelle more dell'attuazione dell'art.77 del D.Lgs.50/2016 e fino all'istituzione dell'art.78 del citato decreto, i membri della Commissione saranno scelti secondo i criteri di nomina e le procedure indicati negli articoli 31 e 32 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.

Delle operazioni di gara verrà redatta apposita verbalizzazione. La documentazione di gara sarà custodita a cura del R.U.P., con modalità tali da garantire la riservatezza delle Offerte nel corso della procedura e la conservazione dei plichi all'esito della medesima.

18.1 Apertura BUSTA "A"

L'Amministrazione Aggiudicatrice provvederà, in seduta pubblica, all'apertura delle sole Offerte pervenute in tempo utile secondo il loro ordine cronologico di ricezione risultante dal timbro apposto sul plico dal Protocollo dell'Ente ad effettuare le seguenti operazioni:

- verifica dell'integrità dei plichi pervenuti e della tempestività della loro ricezione; La tempestività è riscontata dal timbro, indicante orario e data, rilasciato dal Protocollo dell'Ente;
- apertura dei plichi medesimi e verifica della presenza delle buste, integre e chiuse, A, B e C;
- apertura della busta A (documentazione Amministrativa) di tutti i plichi pervenuti e constatazione della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti;



- acquisizione agli atti delle buste B (Offerta tecnica) e C (Offerta economica), che verranno conservate chiuse ed integre fino alla relativa apertura nelle apposite sedute pubbliche;

Con avviso pubblicato sul sito ACI verranno indicati il giorno e l'ora della seduta pubblica.

18.1.1 Verifica della documentazione amministrativa

- La Commissione, sulla base della documentazione amministrativa contenuta nella Busta "A" Documentazione amministrativa, procede a:
- verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione ed, in caso negativo, tenuto conto di quanto indicato al paragrafo 15 ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, di concorrenti ed in caso positivo ad escluderli dalla gara.
- In tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli Offerenti, e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà del soggetto che presiede la gara riunirsi in seduta riservata, sospendendo se del caso temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione ai Concorrenti mediante i mezzi previsti nel presente Disciplinare o dalla legge.
- ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- come indicato al paragrafo 15 del disciplinare di gara, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 83, comma 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad **escludere dalla gara** i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Ai sensi dell'art.85, comma 5, del Codice, la Commissione può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura

18.1.2 Al termine dell'analisi dei documenti contenuti nella "Documentazione amministrativa", ed all'esito di tali valutazioni sui requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, verrà adottato il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni. Le comunicazioni e le pubblicazioni dei provvedimenti di ammissione ed esclusione sono effettuate in conformità a quanto indicato nel successivo paragrafo 20 mediante pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell'art.29 del D.lgs.50/2016.

Ai sensi dell'art. 204, comma 1 lettera b) del Codice dalla data di pubblicazione dei provvedimenti di ammissione o esclusione decorrono i 30 giorni per l'impugnazione del provvedimento stesso.



Si precisa che, come indicato nel *Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016*, la verifica delle dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione e sulla presenza delle condizioni di partecipazione verrà effettuata sulla base delle dichiarazioni presentate dai concorrenti, di cui è verificata la completezza e conformità a quanto prescritto dal bando e dal presente disciplinare, fermo restando quanto previsto nel paragrafo 19 relativamente alle verifiche ed ai controlli sul primo e secondo classificato da effettuarsi prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

18.2 Apertura BUSTA "B"

Conclusa la fase istruttoria sulla documentazione amministrativa, verrà comunicato a tutti i Concorrenti ammessi alla gara, la data della seduta pubblica di gara, con avviso pubblicato sul sito ACI, nell'apposita sezione dedicata alla presente gara. Nel corso della suddetta seduta pubblica, la Commissione procederà all'apertura delle "Buste B - Offerta Tecnica" presentate da ciascun Concorrente, verificando la documentazione ivi contenuta. Nel corso di una o più sedute riservate la Commissione procederà, per ciascun lotto, alla verifica della rispondenza delle caratteristiche e dei requisiti dichiarati nelle offerte con quelli minimi previsti nelle Specifiche tecniche di servizio, all'analisi ed alla valutazione delle offerte tecniche formulate dalle Società ammesse ed alla attribuzione dei relativi sotto-punteggi e punteggi sulla base dei parametri indicati al precedente paragrafo 17.

18.3 Apertura BUSTA "C"

Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, **in seduta pubblica**, la cui data sarà preventivamente comunicata ai concorrenti ammessi, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi offerti.

Nella medesima seduta, in modalità riservata, o in sedute successive, la Commissione procederà:

- all'esame e verifica, per ciascun lotto, delle offerte economiche presentate;
- alla verifica in ordine alla sussistenza, in capo ai concorrenti, di una situazione di controllo ex art. 2359 del c.c.;
- all'attribuzione del punteggio economico sulla base dei criteri stabiliti al paragrafo 17,
- alla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti (PT+PE) attribuendo il punteggio complessivo ad ogni offerta;
- a stilare la graduatoria provvisoria di merito;
- alla verifica di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art.97, comma 3, del D.lgs.50/2016.

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad informarne il RUP ai fini dell'esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione. Il RUP comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della garanzia provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere

In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara per ogni singolo Lotto.



18.4 Sub procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte

Formata la graduatoria provvisoria, la Commissione darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsto dall'art. 97 del Codice, dandone comunicazione, in seduta pubblica, ai concorrenti.

In particolare, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e comunica al responsabile del procedimento i nominativi dei concorrenti che hanno presentato offerte risultate sospette di anomalia.

In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse ex art. 97 del Codice, il RUP procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Codice, avvalendosi della Commissione di gara.

Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del Codice attraverso la seguente procedura:

- a. si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b. si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c. il RUP, unitamente alla Commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse, comunicando, allo stesso, altresì la data fissata per la valutazione delle giustificazioni fornite;
- d. potrà essere esclusa l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;
- e. verrà esclusa, a cura della Commissione, l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

18.5 Proposta di aggiudicazione

All'esito del procedimento di verifica dell'anomalia, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle Offerte che sono risultate non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore Offerta risultata congrua.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

La Commissione redige la graduatoria definitiva, per ogni singolo Lotto, e la trasmette al RUP al fine della formulazione alla stazione appaltante della proposta di aggiudicazione.



18.6 Variazioni intervenute durante lo svolgimento della procedura

Il Concorrente dovrà comunicare tempestivamente ad ACI le eventuali variazioni di cui al DGUE ed alle dichiarazioni presentate, producendo apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

Anche l'impresa ausiliaria dovrà, tramite il concorrente, comunicare tempestivamente ad ACI le variazioni intervenute nei summenzionati documenti, producendo apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria nella presente procedura.

In entrambi i casi, si precisa che, nella dichiarazione, dovranno essere indicati tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato (quest'ultima dichiarata dal giudice dell'esecuzione) di condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza.

Tale documentazione dovrà essere presentata, in caso di RTI/GEIE/ConSORZI/Aggregazioni di Imprese di Rete/ Accordi di Coassicurazione, da tutte le imprese componenti RTI/GEIE/ConSORZI/Aggregazioni di Imprese di Rete/ Accordi di Coassicurazione che abbiano subito variazioni.

19. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI COMPLEMENTARI

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico - organizzativo ed economico-finanziario di cui ai paragrafi 5 e 6 avviene, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e come indicato al paragrafo 11.6, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCPass*, il quale, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/16, consente:

- all'ACI l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura;
- agli Operatori Economici concorrenti, la produzione in via informatica dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dall'ACI.

Pertanto, i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura, quali operatori economici, devono registrarsi al sistema *AVCPass*, secondo le modalità indicate nel paragrafo 11 del presente disciplinare ed inserire la relativa documentazione dimostrativa.

L'ACI potrà chiedere agli Offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

Prima dell'aggiudicazione, l'ACI richiederà all'Offerente cui ha deciso di aggiudicare l'Appalto, nonché all'impresa che lo segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui al precedente paragrafo 15. A tal fine l'ACI potrà invitare gli Operatori a integrare i certificati richiesti.

Ove ritenuto necessario, anche al fine di verificarne la veridicità e l'attualità, l'ACI potrà, comunque, acquisire d'ufficio ai sensi del D.P.R 445/2000 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli Operatori nella dichiarazione sostitutiva.

Ai fini di cui al precedente punto, saranno in ogni caso richiesti all'Operatore, anche attraverso il sistema *AVCPass*, i seguenti mezzi di prova relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica:



- **Per il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo III.1.1 del bando ed al paragrafo 6.1 lettere a1, a2) e a3) del disciplinare**
 - Copia conforme all'originale del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, qualora lo stesso non sia rinvenibile mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, o di iscrizione presso i competenti ordini professionali;
 - copia conforme all'originale del provvedimento di autorizzazione all'esercizio della attività assicurativa riferita ai rischi oggetto dell'affidamento; (par.6.1, lett.b2);
 - copia conforme all'originale della certificazione di qualità, ovvero dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del DPR 445/2000 dell'Ente certificatore accreditato, ovvero di documentazione comprovante l'adozione di misure equivalenti (par.6.1, lett.b3).
- **Per il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti al paragrafo III.1.2 del bando ed al paragrafo 6.1 lett. b1) e b2) del disciplinare**
 - copia conforme dei bilanci consuntivi (qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'Operatore) depositati relativi agli esercizi di riferimento, corredata della nota integrativa e degli allegati, ovvero di altro documento fiscale o tributario equivalente, approvato alla data di pubblicazione del bando di gara, con l'indicazione dei punti specifici dai quali sia possibile evincere in maniera chiara ed inequivocabile, il possesso del requisito richiesto;
 - ovvero le polizze relative a servizi assicurativi analoghi a quelli oggetto di gara, realizzate nel triennio di riferimento, a comprova della raccolta premi specifica dichiarata qualsiasi altro documento a comprova, in maniera chiara ed inequivocabile, dell'ammontare richiesto con riferimento alla raccolta premi complessiva medio annua di cui alla lett. b1) del paragrafo 6.1 ed all'ammontare della raccolta premi specifica relativa a servizi assicurativi analoghi a quelli oggetto di gara, di cui alla lettera b.2) del paragrafo 6.1.
 - ovvero dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del D.P.R. n.445/200, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata la copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante l'ammontare della raccolta premi realizzata nell'esercizio di riferimento, nonché l'indicazione delle polizze che, per oggetto, concorrono alla raccolta premi specifica richiesta, da indicarsi esattamente al netto di oneri, imposte ed accessori;
- **Per il possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa richiesti al paragrafo III.1.3 del bando ed al paragrafo 6.1 lettera c.1) del disciplinare**
 - originale o copia conforme di certificati rilasciati e vistati dagli *enti pubblici committenti* che attestino i servizi assicurativi prestati con riferimento al lotto o ai lotti a cui si partecipa con indicazione del periodo di durata, dei premi corrisposti a fronte della copertura rilasciata e del triennio di riferimento ed il visto della regolare esecuzione;
 - in caso di *committenti privati*, copia dei contratti o, in via subordinata e gradata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa, con l'indicazione dei premi corrisposti a fronte della copertura rilasciata e del triennio di riferimento.

Qualora il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di presentare la documentazione richiesta, può provare il possesso dei requisiti in argomento mediante qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dall'Ente.

Le verifiche sui requisiti di capacità speciale, nel caso di micro, piccole e medie imprese, secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, verranno effettuate in conformità a quanto previsto dall'art.13, comma 4, della legge 11



novembre 2011, n.180. Qualora la micro, piccola, media impresa partecipi in forma associata, la stessa verrà sottoposta, unitamente all'impresa compagine, alle verifiche di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 80, comma 12°, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'ACI ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dell'Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

20. ESCLUSIONI E AMMISSIONI

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, sarà pubblicato e aggiornato sul sito www.aci.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara" il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

Il suddetto provvedimento sarà altresì pubblicato con le modalità di cui all'art. 29, comma 2°, del Codice.

Contestualmente alla pubblicazione di cui al primo periodo, ai sensi dell'art.76, comma 3, del Codice, sarà dato avviso ai Concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del suddetto provvedimento, con indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

21. AGGIUDICAZIONE

La proposta di aggiudicazione di ciascun lotto verrà sottoposta, per la relativa approvazione, all'organo competente dell'ACI, ai sensi dell'art.34 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.

Il provvedimento di aggiudicazione verrà comunicato in conformità all'art. 76, comma 5, lett.a) del Codice.

La medesima aggiudicazione è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7°, del Codice, fermo restando quanto previsto nel paragrafo 19.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto sarà stipulato nel rispetto del termine dilatorio di 35 giorni di cui all'articolo 32, comma 9, del Codice, e comunque, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 22.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti, a seguito dei quali l'aggiudicazione diviene efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice.

Sia nell'ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all'esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall'ACI nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, l'ACI adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.



A conclusione dell'*iter* di aggiudicazione, l'ACI inviterà l'Aggiudicatario a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre, entro dieci giorni, la documentazione occorrente per la stipula del contratto come previsto al successivo paragrafo 22.

Sarà insindacabile diritto dell'ACI quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12°, del Codice o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

Ulteriori disposizioni e regole

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6 del Codice.

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio, come specificate nello schema di contratto e nei capitolati;
- offerte sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano o modifichino le predette condizioni di servizio;
- offerte incomplete o parziali;
- offerte che non possiedono i requisiti minimi prestazionali o che si presentino difformi rispetto a quanto richiesto

Nell'ipotesi che l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.

In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

L'offerta vincolerà il concorrente per 230 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione della offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'ACI potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dall'ACI e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

22. STIPULA DEL CONTRATTO

22.1 Successivamente all'aggiudicazione, con l'Aggiudicatario verrà stipulato un Contratto conforme ai contenuti del presente Disciplinare, del relativo Capitolato e dello Schema di Contratto allegati al presente Disciplinare, secondo le modalità previste all'art. 32, comma 14°, del Codice.

Ai fini della sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dovrà presentare l'allegato al Contratto indicante la designazione del Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Il rapporto contrattuale sarà regolato dal Contratto, dal Bando, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato, dai relativi allegati e dalle vigenti norme di legge.

22.2 Per esigenze organizzative dell'ACI, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.

22.3 Ai sensi e per gli effetti del comma 2° dell'art. 209 del Codice, si precisa che il Contratto non recherà clausola compromissoria.



22.4 Prima della stipula del Contratto, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a presentare la seguente documentazione:

- ❖ dichiarazione attestante gli estremi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare, in adempimento di quanto previsto dall'art.3, comma 7, della legge 136/2010, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini dell'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., la Società è tenuta, altresì, a comunicare all'ACI gli estremi di cui sopra riferiti agli eventuali subcontraenti;
- ❖ garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto medesimo, nella misura prevista dall'art. 103, 1° comma, del Codice, riferita all'importo di aggiudicazione del Contratto. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore medesimo. La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2°, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ACI.

Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del Codice. Al fine di fruire delle riduzioni di cui all'art.93, comma 7, del Codice, della suddetta garanzia, l'aggiudicatario dovrà produrre, nei modi e nelle forme stabilite al precedente paragrafo 13 del disciplinare, la documentazione elencata, ove non precedentemente prodotta.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice da parte dell'ACI, che aggiudica l'Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.

All'atto della stipula del Contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato Aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9°, del Codice.

- ❖ idonea polizza assicurativa, in originale o copia autenticata ed in bollo, laddove previsto dalla vigente normativa, contro i rischi professionali **con massimale non inferiore a € 4.000.000,00** stipulata con una Società di assicurazioni che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile terzi, in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato ad ACI, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi; tale polizza avente durata fino al termine del rapporto contrattuale, è da prorogare fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali e quindi anche per l'eventuale periodo di prosecuzione, e non costituisce un limite al risarcimento dei danni provocati;

La Società aggiudicataria dovrà inoltre comunicare:

- il nominativo del referente del servizio per l'appalto aggiudicato;
- i nominativi richiesti nell'ambito della normativa sulla sicurezza;



- il nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e, più in generale, tutte le informazioni previste dall'art. 13 della suddetta normativa;
- ai sensi dell'art. 1 del DPCM n. 187/91 la composizione societaria e l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

22.5 Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è, altresì, tenuto a comunicare i dati di cui al citato art. 1 del DPCM n. 187/91 riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto.

22.6 In caso di partecipazione in RTI, GEIE, Consorzio ordinario, dovrà, inoltre, essere presentata copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'Impresa capogruppo, ove non sia stato prodotto in sede di gara; il mandato deve contenere le prescrizioni di cui all'art. 48 del Codice.

22.7 In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'ACI aggiudicare l'appalto alla società che risulti successivamente classificata nella graduatoria finale delle offerte.

22.8 Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.

23. AVVIO DEL SERVIZIO

L'avvio del servizio deve essere assicurato dalla Società in conformità alle modalità ed ai tempi indicati nel capitolato tecnico e nel rispetto delle esigenze dell'ACI al fine di assicurare il servizio senza soluzione di continuità e disagi per gli uffici.

L'ACI si riserva di dare avvio all'esecuzione del Servizio in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del Codice.

24. PROCEDURE DI RIAFFIDAMENTO DELL'APPALTO - INTERPELLO

Si fa presente che, nei casi previsti dall'art. 110 del Codice, ovvero in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore aggiudicatario, di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.108 del Codice, o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'ACI al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, a partire dalla prima migliore offerta fino alla quinta. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario.

25. SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI

25.1 Nell'ambito dell'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i., prima dell'inizio dell'appalto, la società aggiudicataria dovrà comunicare:

1. il nominativo del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione;
2. il nominativo del medico competente eventualmente nominato ai sensi della normativa;



3. i nominativi dei dipendenti che svolgeranno il ruolo di preposto o di coordinatore delle attività lavorative svolte nei locali oggetto del presente appalto;
4. eventuali ulteriori informazioni.

26. ACCESSO AGLI ATTI

26.1 L'esercizio del diritto d'accesso è disciplinato dall'art.53 del Codice e dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dal Regolamento dell'Automobile Club d'Italia pubblicato sulla G.U.R.I. n.97 del 24.04.2008. Si fa presente che, fermi i divieti ed i differimenti dell'accesso previsti dall'art. 53 del Codice, l'accesso agli atti del procedimento nel quale sono stati adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art.76 del Codice, è consentito entro dieci giorni lavorativi dall'invio della comunicazione mediante visione ed estrazione di copia. Nella medesima comunicazione, l'ACI indicherà gli atti per i quali l'accesso è vietato o differito, quelli per i quali è ammesso, l'ufficio presso il quale l'accesso potrà essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.

26.2 Qualora il Concorrente ritenga che la propria offerta e, in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni della stessa contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre idonea dichiarazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere specificamente indicato il documento d'offerta e la relativa parte che si ritiene contenga segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa (marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale);
- dovranno essere attestate le motivazioni di ciascuna delle parti ritenute contenenti segreto tecnico o commerciale;
- dovrà essere allegata la documentazione atta a comprovare l'esigenza di tutela e, comunque, l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale ritenuto esistente.

26.3 Non saranno presi in considerazione dinieghi generici e privi di adeguata motivazione. L'ACI si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati e, comunque, ACI garantirà visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente.

26.4 Si fa presente che, con riferimento alle eventuali componenti dell'offerta indicate, con motivata e comprovata dichiarazione, come segreto tecnico o commerciale, troverà, comunque, applicazione quanto previsto dall'art. 53, comma 6 del Codice dei contratti, qualora l'accesso venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

26.5 In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta sarà consentito dopo l'aggiudicazione. (art. 53, comma 2, lett c) e d).

26.6 Saranno sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'ANAC.

27. PRESENTAZIONE RICORSO GIURISDIZIONALE

Ai sensi dell'art.120 del Codice del processo amministrativo, come modificato dall'art. 204 del D.lgs 50/2016, il concorrente, qualora lo ritenesse opportuno, potrà eventualmente presentare ricorso giurisdizionale nei confronti di atti e/o provvedimenti della procedura di gara nei termini e secondo le modalità indicate nel citato articolo.



Per tutte le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle procedure e ai principi di evidenza pubblica previsti dal diritto comunitario, dal Codice o da altre leggi statali vigenti.

28. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, si fa presente che i dati forniti verranno utilizzati dall'ACI ai fini della partecipazione alla gara e della selezione dei concorrenti e che tali dati verranno trattati con sistemi automatici, telematici e manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza previste dalla legge e/o dai Regolamenti interni.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l'Automobile Club d'Italia, via Marsala, n.8, 00185 – Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs.n.196/2003 e chiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento scrivendo al seguente indirizzo di posta certificata serviziopatrimonioaffarigenerali@pec.aci.it oppure al n. di fax 06.49982281.

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che:

- i dati inseriti nelle BUSTE "A", "B" e "C" vengono acquisiti dall'ACI ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico – economica del concorrente richieste per l'esecuzione dei servizi nonché per l'aggiudicazione e per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, e per la gestione amministrativa e contabile, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale nonché per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati inseriti indicati potranno essere comunicati:

- al personale dell'ACI che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici dell'Ente che svolgono attività ad esso attinente;
- a soggetti esterni, collaboratori, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza od assistenza o supporto ad ACI in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici, i cui nominativi saranno a disposizione degli interessati, o facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n.241 del 7 agosto 1990;
- all'ANAC, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n.1/2008;
- a terzi, tramite la pubblicazione sul sito istituzionale, in conformità alle disposizioni di legge.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'ACI potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dell'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto nonché di assicurarne la sua gestione ed esecuzione amministrativa ed economica.



Dati sensibili

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. D) ed e) del D.Lgs. n.196/2003.

Diritti del concorrente interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Consenso del concorrente interessato

Acquisite, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., le soprarichiamate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali a cura di ACI per le finalità sopra descritte.

29. PATTO DI INTEGRITA'

29.1 La Società espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- dichiara, con riferimento alla presente gara, di non avere in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del trattato CE ed articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

29.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la società non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. per fatto e colpa della società, con facoltà per l'ACI di incamerare la cauzione.

30. INFORMAZIONI – CHIARIMENTI- COMUNICAZIONI

30.1 L'ACI provvederà alle comunicazioni previste all'art.76 del Codice, in conformità alle modalità ed ai tempi previsti nello stesso articolo.

30.2 Per ulteriori informazioni, i concorrenti potranno rivolgersi al Servizio Patrimonio, nella persona della Dott.ssa Simona Sciacca (tel. 06/49982564, fax 06/49982281, e-mail: s.sciacca@aci.it) Responsabile del procedimento; dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 15,00.

30.3 Le richieste di chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara dovranno essere inoltrate esclusivamente all'indirizzo e-mail serviziopatrimonioeaffarigenerali@aci.it,



30.4 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate in lingua italiana e, al fine di permettere un corretto adempimento da parte di ACI e consentire agli operatori economici interessati alla partecipazione alla presente gara di prendere visione dei chiarimenti che verranno pubblicati, le richieste dovranno pervenire entro le ore 12.00 del settimo giorno lavorativo antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti pervenute oltre il predetto termine non verranno prese in considerazione.

30.5 Le risposte alle richieste di chiarimenti ed altre eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, verranno rese note in forma anonima mediante pubblicazione, entro le ore 12.00 del 5° giorno solare antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sul sito internet www.aci.it – Sezione bandi di gara e costituiranno parte integrante della lex specialis di gara.

30.6 Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

30.7 Parimenti verranno pubblicate sul sito ed avranno lo stesso valore di notifica, le eventuali rettifiche e le ulteriori informazioni e precisazioni che si rendesse necessario pubblicare nel corso della procedura di gara.

30.8 Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Servizio Patrimonio o con raccomandata A/R o via PEC; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Salvo quanto disposto nei punti precedenti relativamente ai "Chiarimenti", tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

IL DIRIGENTE
(G. Scimoni)

Allegati

- istanza di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva (allegati n. 1 e 1 bis);
- DGUE (allegato 2)
- capitolato di gara lotto 1 (allegato C, D, E, F);
- capitolato di gara lotto 2 (allegato G,H);
- statistica sinistri (allegato A);
- schema di contratto polizze assicurative (Allegato B);
- schema di offerta tecnica lotto 1 (allegato 3);
- schema di offerta tecnica lotto 2 (allegato 4);
- schema di offerta economica lotto 1 (allegato 5);
- schema di offerta economica lotto 2 (allegato 6);
- DUVRI (allegato 7)